

GIOVANNI ROSSI

ALBERTI E LA SCIENZA GIURIDICA
QUATTROCENTESCA:
IL RIPUDIO DI UN PARADIGMA CULTURALE

Il passo che inaugura le *Pandette* giustinianee, in apertura del titolo *De iustitia et iure*, riproduce – com'è noto – un frammento di Ulpiano¹ nel quale il giureconsulto romano dell'epoca dei Severi svolge una vera e propria *laudatio* del diritto, qualificato come «ars boni et aequi», secondo la definizione celsina, che sin nel nome palesa il suo legame con la giustizia, poichè «ius a iustitia appellatum» ed insieme tratteggia un'apologia dei giuristi, veri sacerdoti di quella giustizia che venerano, ed in nome della quale distinguono l'equo dall'iniquo, facendone discendere l'enucleazione di concrete regole di comportamento, attraverso la traduzione di imperativi etici in norme giuridiche che autorizzano o vietano il compimento di determinate azioni ed il cui rispetto è ottenuto mediante la minaccia di pene per i trasgressori e la promessa di premi per chi vi si attiene. Per tale sofisticato sistema precettivo, fondato sulla capacità di discernere correttamente ciò che è giusto dal suo contrario, la scienza giuridica può dunque essere proclamata quale «vera philosophia» ed essere posta al centro della vita civile della *res publica*.

Nella plurisecolare tradizione della *iurisprudencia* medievale, rifondata a Bologna da Irnerio e ben presto giunta ad occupare saldamente un ruolo di primo piano nel sistema di sapere dell'epoca, il denso argomentare ulpiano è stato tradizionalmente assunto come insindacabile postulato dal quale partire per ogni ulteriore

¹ D.1,1,1: «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione afficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes».

teorizzazione sul diritto nonché sul significato stesso di una autonoma riflessione intorno ad esso: forti della piattaforma legittimamente fornita dalla *vis* autoritativa propria dei testi legali giustinianeî, formalmente ancora vigenti, i giuristi medievali affermano costantemente e in maniera corale lungo i secoli, da Irnerio ad Azzone, da Accursio a Dino del Mugello, da Cino da Pistoia a Bartolo da Sassoferrato, da Baldo degli Ubaldi a Paolo di Castro e a Giason del Maino, senza incertezze né apparenti incrinature, il radicamento del diritto nella sfera superiore della *iustitia* e ne fanno derivare il corollario altrettanto indiscutibile della intrinseca eccellenza della *scientia iuris*, a causa appunto del suo oggetto. In tal modo l'*interpretatio* dottorale, quale attività anzitutto conoscitiva, insieme ai suoi frutti concreti, cioè alle norme che vanno senza sosta ad incrementare e modificare il complesso ed articolato 'sistema' del diritto comune, risulta indissolubilmente saldata alla giustizia, virtù 'politica' per eccellenza, e si accredita anzi quale tramite necessario per giungere ad essa.

La voce forse più lucida e coerente nell'enunciare ed argomentare tale visione è quella di Paolo di Castro,² autorevole commentatore attivo tra XIV e XV secolo; parafrasando il già citato luogo del *Digesto* egli infatti non esita a ribadire con rinnovata energia e convinzione che la scienza del diritto è più nobile di ogni altra, poiché «tendit ad faciendum homines bonos» e per questo attinge ad una dignità inarrivabile dalle altre scienze, posto che il diritto

² Il riferimento a tale autore ha un significato particolare proprio con riguardo all'Alberti; con ogni verosimiglianza, infatti, il Castrense è stato uno dei maestri che Battista ha potuto ascoltare durante la sua permanenza a Bologna, poiché ha insegnato nell'*Alma mater studiorum* proprio negli stessi anni, dal 1424 al 1429, nei quali l'Alberti vi ha studiato diritto e, trattandosi di un professore rinomato, difficilmente il Nostro avrà disertato le sue lezioni. In verità, negli anni del suo magistero bolognese Paolo di Castro non ha letto il *Digestum vetus*, bensì il *Novum* e l'*Infortiatum*, ad anni alterni (come si ricava dai *rotuli* dei lettori dell'Università di Bologna editi dal Dallari: sul punto si sofferma N. DEL RE, *Paolo di Castro, dottore della verità*, «Studi Senesi», 82, 1970, pp. 194-236: 204), e quindi non ha avuto modo di commentare il titolo *De iustitia et iure*, ma non è difficile immaginare che il giurista, giunto alla piena maturità scientifica e già avanti negli anni, facesse comunque riferimento esplicito alle proprie convinzioni. Circolavano del resto sicuramente, ad uso degli studenti, *reportationes* dei corsi precedenti relativi alle altre parti del *Corpus iuris*.

che ne costituisce l'oggetto discende dalla giustizia, che a sua volta è virtù morale superiore ad ogni altra:³

Tertio quod descendat a iustitia probat per diffinitionem iuris: quia iustitia nil aliud est quam bonitas et aequitas, et ius dicitur ars boni et aequi: ergo a iustitia derivatur. Propter quod iuris professores dici possunt sacerdotes, quia administrant leges sacratissimae [...] Quarto probat utrumque per effectum, et primo quod descendat a verbo iustitia, quia professores iuris colunt iustitiam. Secundo quod ius dicatur ars boni et aequi, quia professores iuris profitentur se habere et habent notitiam boni et aequi, et separant aequum ab iniquo, et licitum ab illicito [...] Quinto ponit causam finalem, id est ad quem finem tendit ius nostrum, et etiam quorsum iuris professores, scilicet ad faciendum homines bonos: quod fit per duplicem viam, scilicet metu penarum et praemiorum spe [...] Sexto et ultimo concludit ibi ex praedictis quod haec scientia est vera philosophia, et non simulata, et nobilior omni alia, postquam tendit ad faciendum homines bonos, propter quos omnia facta sunt, et si efficiuntur boni, destinantur in gloriam aeternam propter quam capessendam homines sunt creati, non propter haec transitoria mundana. Aliae vero scientiae ad hoc non tendunt, ideo non attingunt dignitatem istius. Unde et iustitiam quia tendit in altum, nobilior virtus est quam aliqua alia secundum morales.⁴

Questa premessa, lungi dal rappresentare un *excursus* estraneo al tema, serve al contrario a chiarire l'orizzonte mentale entro cui si muovono i *doctores legum* e l'altissimo grado di autoconsapevolezza che li caratterizza come ceti; serve di conseguenza ad esplicitare le

³ Abbiamo già posto l'accento su tale riflessione del Castrense in G. Rossi, *Un umanista di fronte al diritto: a proposito del «De iure» di Leon Battista Alberti*, «Rivista di Storia del diritto italiano», 72 (1999), pp. 77-154: 143-47, sulla scorta dei penetranti rilievi svolti da Calasso nella relazione dal titolo *Umanesimo giuridico*, letta nel 1949 al Congresso internazionale di studi umanistici di Roma, poi inserita in F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1951 (rist. inalterata, Milano, Giuffrè, 1970), specie pp. 191-93.

⁴ PAULI CASTRENSIS *In Primam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis 1575, ad l. *Iuri operam*, 1. ff. *de iustitia et iure* (D.1,1,1), nn. 2-5, c. 2r. L'edizione consultata riporta il contenuto delle *Patavinae Praelectiones*, tenute nell'ultima parte della sua attività di docente, ma Paolo aveva già avuto occasione nella sua lunga carriera accademica di 'leggere' dalla cattedra il *Digestum vetus*. Si vedano le puntuali indicazioni contenute nella voce di G. D'AMELIO, *Castro, Paolo di*, in *DBI*, XX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, pp. 227-33. Su questo autore utili anche le notizie raccolte da A. BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV: Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1986, pp. 283-92.

motivazioni ultime dell'animosa *querelle* che si instaura tra umanisti e giuristi già alla fine del Trecento, per poi divampare con grande varietà di toni e di contenuti per tutto il secolo XV, giungendo infine ad assumere nel secolo XVI valore di *topos* letterario, mentre le accuse scagliate dai letterati vengono piuttosto riprese in chiave antibartolista dagli stessi giuristi 'culti' d'Oltralpe, in epoca di diligente affermazione del cosiddetto *mos gallicus iura docendi et discendi*.⁵

La polemica nei confronti dei giuristi, talora rovente e violentissima nei toni, innescata da alcuni dei maggiori rappresentanti della nuova cultura umanistica, che si nutre di un sapere di stampo essenzialmente filosofico-letterario, va infatti ben oltre i confini di una 'contesa delle arti' dai contenuti tralatizi e manierati, mutuati da una diatriba già inscenata innumerevoli volte sin dall'Antichità; al contrario, essa ha il merito di portare alla luce e rendere manifesto – pur se in forme talora eccessive e fuorvianti – il sofferto travaglio sotteso alla elaborazione di una nuova proposta culturale fondata sul recupero di modelli classici, nella quale il peso specifico di ciascuna disciplina risulta ricalibrato adottando metri di giudizio in gran parte estranei a scienze come la medicina e la giurisprudenza, che si sono date invece un'armatura concettuale di stampo genuinamente scolastico. Vi è in gioco non tanto una sterile e nominalistica primazia tra le scienze, bensì la radicale ridefinizione ad opera degli umanisti di una gerarchia di valori che mette in discussione la posizione privilegiata spettante al sapere medico ed a quello giuridico, saperi specialistici per eccellenza ed apparentati sotto molti aspetti i quali, nonostante le gloriose ascendenze classiche,

⁵ In argomento rimandiamo ad una recentissima riconsiderazione del tema, da noi svolta a partire dalla riflessione proposta dal giurista André Tiraqueau in un suo scritto programmatico diffuso sotto forma di epistola 'agli studiosi', premessa alla II edizione della sua monumentale opera *De legibus connubialibus, et iure maritali*, pubblicata nel 1524: G. ROSSI, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino, Giappichelli, 2007, specie pp. 101-36; cfr. pure ID., *Le "orationes" di Marc Antoine Muret: "humanae litterae" e "iurisprudentia" a confronto nella Roma del Cinquecento*, negli *Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis. Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies (Bonn, 3-9 agosto 2003)*, ed. by R. SCHNUR ET AL., Tempe (Arizona), Medieval & Renaissance Texts & Studies, 2006, pp. 697-705.

hanno vestito abiti tipicamente medievali e sono divenuti il nerbo ed il vanto del peculiare sistema di produzione e trasmissione dell'alta cultura espresso dagli *Studia* fioriti dopo il Mille soprattutto intorno alle facoltà di diritto e di medicina.

Ciò che risulta inaccettabile per gli umanisti è l'adesione acritica alla autocelebrativa rappresentazione che forniscono di sé i giuristi, sin troppo orgogliosi del proprio prestigio e del ruolo *lato sensu* politico saldamente detenuto all'interno della società, tanto sicuri dello *status* privilegiato acquisito da indulgiare nella compiaciuta ostentazione dei propri meriti e da indulgere nella riaffermazione di un primato che relega ogni altro tipo di sapere in posizione subordinata ed ancillare; tutto ciò in controtendenza palese e stridente rispetto alle tesi umanistiche che rivendicano il proscenio per le rinnovate arti della parola e del discorso e per una filosofia depurata dai goticismi scolastici. Sin dai primordi della restaurazione della *scientia iuris*, nella Bologna del XII secolo, i suoi cultori hanno insistito nel proporla come sapere autonomo, come insieme coerente di principi e tecniche ermeneutiche, fondato su testi autoritativi formalmente insindacabili, dotato di un proprio statuto epistemico, in tutto autosufficiente rispetto agli altri campi della conoscenza umana, fino a coniare ben presto l'orgogliosa massima, contenuta nella *Glossa magna* accursiana, per cui «omnia in corpore iuris inveniuntur»,⁶ ed a rifiutare di rimettere in discussione lo *status* legittimamente spettante alla *civilis sapientia*, che le attribuisce una oggettiva centralità nella organizzazione, a tutti i livelli, della vita della *civitas*. Una posizione oltranzista che non mancherà di

⁶ La formula si trova in una glossa accursiana al *Vetus: glossa Notitia, ad l. Iustitia, ff. de iustitia et iure* (D.1,1,10); esempio e fonte d'ispirazione per una dichiarazione così impegnativa, al limite del paradosso, può sicuramente essere considerato Azzone, maestro di Accursio e convinto assertore della specializzazione del sapere giuridico, per il quale «non licet allegare nisi Justiniani leges», quasi a riecheggiare il divieto solenne posto da Giustiniano stesso ai giuristi di usare null'altro che le sue compilazioni normative (C.1,17,2,19): E. LANDSBERG, *Die Quaestiones des Azo*, Freiburg i. Br., Akademische Verlagsbuchhandlung v. Mohr, 1888, q. 10, p. 74. Per una messa a fuoco di tale impostazione azzoniana cfr. E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1996², pp. 39-42; G. ROSSI, *Il sapere del giurista nel basso Medioevo: genesi e caratteri della scienza civilistica*, in *Il mestiere del sapiente: alle radici della cultura euro-mediterranea*, a cura di L. DE FINIS, Trento, Didascalie, 2004, pp. 181-219: 206-11.

suscitare immediate reazioni critiche presso i contemporanei, nei primi decenni del Duecento, tra le quali merita di essere segnalata la risposta risentita e lucidissima di un osservatore attento ed interessato quale Boncompagno da Signa, ottimo conoscitore per esperienza diretta dell'evoluzione della Scuola bolognese.⁷

In questo quadro, che si presenta in realtà molto più frastagliato e mosso di quanto si sia abituati a ritenere, dove si confrontano e s'intrecciano molteplici prospettive e ciascun autore elabora una propria peculiare visione dei rapporti tra *humanae litterae* e diritto, con il risultato di una babele di lingue e di un intersecarsi di proposte spesso contraddittorie ed incompatibili, la posizione di Leon Battista Alberti si segnala per una personale ed originale reinterpretazione del problema. Gran parte degli umanisti assumono verso la cultura giuridica uno sprezzante atteggiamento di superiorità, speculare del resto rispetto alla chiusura che i cultori di quest'ultima dimostrano verso i letterati; la scienza del diritto viene tacciata di rappresentare uno dei più tipici e per questo meno accettabili prodotti del mondo medievale e fatta oggetto di acri invettive, intinte nel veleno dello scherno e nutrite di pungente sarcasmo, dirette contro i limiti della preparazione grammaticale, linguistica, storica, filosofica dei giurisperiti.

Certamente appartiene anche a Battista la scelta del rigetto fermo e reciso verso l'intera proposta culturale elaborata da Glossatori e Commentatori, con una reazione radicale ben rappresentativa di una precisa temperie culturale e del tutto tipica nei letterati della sua generazione, troppo impegnati a riconquistare una più compiuta e matura conoscenza del mondo classico per poter tollerare di attardarsi a cercare di riformare gli ossificati schemi logici ed epistemici di una *scientia iuris* paga dei traguardi raggiunti e del tutto sorda alle istanze di cambiamento. La posizione albertiana

⁷ La polemica argomentata e radicale verso i Glossatori civilisti del maestro di *ars dictaminis* dello *studium felsineo* non è stata sinora adeguatamente valorizzata dalla storiografia; si veda ora in merito G. ROSSI, «*Rhetorica est liberalium artium imperatrix, et utriusque iuris alumna*»: «*ars dictaminis*» e diritto in *Boncompagno da Signa*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA – G. DI RENZO VILLATA – G.P. MASSETTO, III, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1909-47.

appare tuttavia meno scontatamente manichea di quella di altri umanisti, pur se rigorosamente intransigente nel rifiutare il presunto primato della scienza giuridica, e per questo degna di essere indagata e compresa nelle sue motivazioni profonde, anche se il suo carattere equilibrato nei toni ed alieno dalle gratuite forzature polemiche care a molti altri protagonisti della vita culturale dell'epoca l'ha giocoforza relegata in una posizione defilata e quasi di retroguardia.

L'elemento distintivo, nel caso di Alberti, è dato dalla sua formazione universitaria di matrice appunto giuridica, in virtù della quale egli si trova in una posizione privilegiata per intendere fino in fondo il patrimonio concettuale e la stessa *forma mentis* tipica dei giuristi: Battista può considerarsi infatti tecnicamente a tutti gli effetti uno di loro, avendo ottenuto la laurea in diritto canonico – in base alla sua testimonianza, consegnata all'introduzione esplicativa che segue la dedica della *Philodoxeos fabula* a Leonello d'Este: «e studiis pontificiis aureo anulo et flamine donatus excessi»⁸ – ed avendo comunque certamente dedicato lunghi anni nel suo primo soggiorno bolognese allo studio dell'*utrumque ius*, prima che la malattia lo costringesse a coltivare discipline nelle quali l'apprendimento mnemonico aveva un ruolo minore e quindi meno faticose per il suo fisico provato.⁹

⁸ L.B. ALBERTI, *Philodoxeos fabula*, edizione critica a cura di L. CESARINI MARTINELLI, «Rinascimento», s. II, 17 (1977), pp. 111-234: 147. Del tutto indiziaria appare tuttavia la determinazione temporale dell'avvenimento operata dagli storici moderni, che riconduce la cerimonia della laurea al 1428, data peraltro ormai acriticamente indicata nelle biografie dell'Alberti, forse sulla scorta della notizia dell'interruzione definitiva degli studi giuridici avvenuta proprio in quell'anno, a favore di discipline a lui più congeniali, fornita da Battista stesso nella *Vita*: «Verum, quod sine litteris esse non posset, annos natus quatuor et viginti ad phisicam se atque mathematicas artes contulit; eas enim satis se posse colere non diffidebat, siquidem in his ingenium magis quam memoriam exercendam intelligeret» (R. FUBINI – A. MENCINI GALLORINI, *L'autobiografia di Leon Battista Alberti. Studio e edizione*, «Rinascimento», s. II, 12 (1972), pp. 21-78: 70). Si noti che l'archetipo dell'*Autobiografia* reca in realtà «philosophiam» e non «phisicam», come rilevato da Lucia Cesarini Martinelli in ALBERTI, *Philodoxeos fabula*, pp. 112-13.

⁹ Narra delle difficoltà vissute in tale periodo lo stesso Alberti nell'autobiografia, fornendo una descrizione assai dettagliata dei disturbi fisici patiti: «Cum per aetatem coepisset maturescere, ceteris omnibus rebus posthabitis, sese totum dedicavit studiis

L'atteggiamento dell'Alberti assume allora un singolare valore proprio in virtù di quella sua preparazione professionale, volutamente messa tra parentesi e quasi dimenticata e rimossa, ponendo in opera una tale metodica determinazione nell'occultarne le tracce da rendere oggi difficile raccogliere le prove della sua esistenza. Per questo ci sembra legittimo parlare di un vero e proprio ripudio della scienza giuridica, che pure si fonda su motivazioni peculiari e profonde, leggibili correttamente soltanto se collocate entro il complessivo progetto culturale di Battista e ben diverse – ad esempio – da quelle che valgono per l'esperienza di Francesco Petrarca. Nel caso di quest'ultimo si tratta infatti di una ripulsa invincibile per il diritto, cioè per una dimensione del reale palesemente estranea alla cerchia dei suoi interessi più vivi, unita al sentimento della superiorità del nuovo modello culturale di letterato rispetto ad una scienza irrimediabilmente ancorata al Medioevo nei presupposti e nei contenuti, come apertamente ammesso in un passo autobiografico della *Posteritati*:

litterarum. Dedit enim operam iuri pontificio iurique civili annos aliquot, idque tantis vigiliis tantaque assiduitate, ut ex labore studii in gravem corporis valitudinem incideret. In ea quidem aegritudine suos perpersus est affines non pios neque humanos. Idcirco consolandi sui gratia, intermissis iurium studiis, inter curandum et convalescendum scripsit *Philodoxeos* fabulam, annos natus non plus viginti. Ac, dum per valitudinem primum licuit, ad coepta deinceps studia et leges perdiscendas sese restituit; in quibus cum vitam per maximos labores summamque egestatem traheret, iterato gravissima aegritudine obreptus est. Artus enim debilitatus macritudineque absumptae vires ac prope totius corporis vigor roburque infractum atque exhaustum, eo devenit gravissima valitudine, ut lectitanti sibi oculorum illico acies obortis vertiginibus torminibusque defecisse videretur, fragoresque et longa sibila ad inter aures multo resonarent. Has res phisici evenire fessitudine naturae statuebant; ea de re admonebant iterum atque iterum ne in his suis laboriosissimis iurium studiis perseveraret. Non paruit, sed cupiditate ediscendi sese lucubrationibus macerans, cum ex stomacho laborare coepit, tum et in morbum incidit dignum memoratu. Nomina enim interdum familiarissimorum, cum ex usu id foret futurum, non occurrebant (rerum autem quae vidisset, quam mirifice fuit tenax). Tandem ex medicorum iussu studia haec, quibus memoria plurimum fatigaretur, prope efflorescens intermisit: FUBINI – MENCI GALLORINI, *L'autobiografia di Leon Battista Alberti*, pp. 69-70. Pagine documentate ed efficaci sul primo periodo bolognese dell'Alberti in G. MANCINI, *Vita di Leon Battista Alberti*, Firenze, Carnesecchi, 1911² (rist. Roma, Bardi, 1967 e 1971), pp. 47-64.

[...] inde Bononiam, et ibi triennium expendi et totum iuris civilis corpus audivi: futurus magni provectus adolescens, ut multi opinabantur, si cepto insisterem. Ego vero studium illud omne destitui, mox ut me parentum cura destituit. Non quia legum michi non placeret autoritas, que absque dubio magna est romane antiquitatis plena, qua delector; sed quia earum usus nequitia hominum depravatur.¹⁰

Di qui nascono i giudizi petrarcheschi di condanna contro i giuristi, lapidari ed inaspettatamente sbrigativi e semplicistici, specie se paragonati alla partecipazione di toni ed alla ricchezza di motivi presenti nella polemica imbastita contro i medici;¹¹ nei rari luoghi in cui Petrarca si occupa della *scientia iuris*, infatti, i legisperiti contemporanei sono condannati senza appello perché ignari della storia ed interessati soltanto ai facili guadagni, sposando alcuni dei più risaputi luoghi comuni in materia:

[...] pars magna legistarum nostri temporis de origine iuris et conditoribus legum nichil aut parum curat, didicisse contenta quid de contractibus deque iudiciis ac testamentis iure sit cautum, ut que studii sui finem lucrum fecerit, cum tamen artium primordia et auctores nosse et delectatione animi non vacet et ad eius de quo agitur notitiam intellectui opem ferat.¹²

Per l'Alberti la spiegazione è piuttosto fondata su una più precisa e motivata opzione culturale, che propugna un sistema di sapere nel quale non trova posto la scienza giuridica: né quella coeva, che pure raggiunge proprio in quegli anni l'apogeo, sia sotto il profilo del prestigio sociale e della influenza politica che sotto quello scientifico (basti pensare ad autori quali il già citato Paolo di Castro); né quella romana classica (con una scelta distintiva caratteristica del Nostro, niente affatto scontata in ottica umanistica, come dimo-

¹⁰ F. PETRARCA, *Posteritati*, in *Opere di Francesco Petrarca*, a cura di E. BIGI, commento di G. PONTE, Milano, Mursia, 1979, p. 978.

¹¹ Su di essa si veda da ultimo F. BAUSI, *Il 'mechanicus' che scrive libri. Per un nuovo commento alle «Invective contra medicum» di Francesco Petrarca*, «Rinascimento», s. II, 42 (2002), pp. 67-111.

¹² Si tratta di un passo della lettera *Ad Marcum Ianuensem* (Marco Portonario), nei *Familiarium rerum libri*, XX, IV 21, leggibile in F. PETRARCA, *Opere*, a cura di M. MARTELLI, Firenze, Sansoni, 1975, p. 1060. Per una rilettura di tali passi cfr. M.Q. LUPINETTI, *Francesco Petrarca e il diritto*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1995.

stra la differente posizione del Valla). L'intera produzione albertiana manifesta in effetti con estrema nettezza una inequivocabile e programmatica chiusura nei confronti di una tradizione scientifica avvertita come deteriore ed estranea, come è facile ricavare sia dalle puntate polemiche contro i giuristi incastonate nel tessuto argomentativo del *De commodis* – anche se moderate nei toni e tutt'altro che originali nei contenuti, – sia dall'approccio volutamente e palesemente atecnico adottato nella stesura del *De iure*, unica opera della vasta produzione albertiana dedicata espressamente al diritto epperò sviluppata interamente intorno ad un'impostazione marcatamente filosofica, di scoperta matrice ciceroniana.

I godibili passi che si possono leggere nel *De commodis*, nonostante paghino lo scotto di una scoperta topicità nel rimproverare alla giurisprudenza, non a caso accomunata in ciò alla medicina, la sua natura di *scientia lucrativa*, paiono in verità conservare la freschezza dell'esperienza vissuta durante gli anni di studio a Bologna ed ancora viva nel ricordo dell'autore (posto che l'operetta risale al periodo immediatamente seguente al termine degli studi bolognesi, nel 1428-1429 o, tutt'al più, a pochi anni più tardi, non oltre il 1432).¹³

L'esperienza diretta dell'ambiente forense e di quello notarile si rivela così in più di un punto e si coglie nella capacità di restituire con spiccato gusto pittorico scene di indubbia vivacità e verosimiglianza, a segnare una distanza incolmabile dai luoghi comuni letterari che pure sono fioriti copiosi sulla figura dell'avvocato; Alberti dipinge con maestria gustosi quadretti umoristici¹⁴ tratti *ad evidentiam* dall'osservazione del reale durante la sua permanenza

¹³ Cfr. L. BOSCHETTO, *Leon Battista Alberti e Firenze. Biografia, storia, letteratura*, Firenze, Olschki, 2000, pp. 83-84.

¹⁴ Sull'Alberti umorista, dai più trascurato, si vedano le pagine importanti di R. CARDINI, *Alberti o della nascita dell'umorismo moderno*, «Schede umanistiche», n. s., 1 (1993), pp. 31-85; ID., *Paralipomeni all'Alberti umorista*, «Moderni e Antichi», 1 (2003), pp. 73-86. Qualche utile spunto d'analisi anche nel capitolo su «Il riso» in R. CONTARINO, *Leon Battista Alberti moralista*, Caltanissetta, Sciascia, 1991, pp. 19-93. La matrice luciana di tanta parte dell'opera albertiana e soprattutto delle *Intercenali* è stata sottolineata da D. MARSH, *Lucian and the Latins. Humor and Humanism in the Early Renaissance*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998.

a Bologna come studente: molto riuscita ci appare la narrazione della disavventura toccata, secondo le sue parole, «apud Bononiam, dum in studiis litterarum illic versarer», ad un padre, «honestissimus civis», condotto quasi alla rovina dalle ingenti spese necessarie per far studiare il figlio, divenuto «iurisconsultus [...] litteratissimus», per organizzare la sontuosa cerimonia per il conferimento dei gradi accademici, per sostenere un tenore di vita confacente alla nuova dignità dottorale, senza che a tali uscite corrispondesse un adeguato ritorno economico dall'attività professionale del giovane dottore:

Venit in mentem quod apud Bononiam, dum in studiis litterarum illic versarer, de quodam honestissimo cive cui erat filius iurisconsultus plane litteratissimus persepius intellexi: nullius eque rei penitere atque quod operam litteris filium dare permisisset. Ob id enim multis incommodis affectum se asserebat, primum quod in rebus agendis nunquam utilem esse operam filii senserit, quem voluit nunquam a studiis litterarum agende rei familiaris gratia distrahi [...]. Minime enim forent redditus diminuti salariis, neque in familia fuissent habende tam inutiles impense, que certe non modo inutiles, sed etiam admodum gravissime exstiterunt. Solutum magistris, datum grammaticis, contributum dialecticis, adhibitos ceteros pedagogos, emptos libros, et item alios atque item alios libros comparatos, ut nunquam denique librarii, nunquam expostulatores defuerint. Preterea super accessisse temerarias illas pompas quas doctoratum nominant: illic donata et dissipata esse quam multa, erogatas ingentes pecunias, factas vestes et togas, structum epulum; tum domus refulcita et ornata ac postremo multis modis insanitum, ut pene fortunas omnes familiares exhausserit. Atque utinam eo pacto rebus esset impositus modus, ne in dies impense et domi et foris excrescerent! Suorum enim se maiorum more solitum antea private, parce atque honeste vivere, nunc autem, assumpta toga doctoratus familiaque facta celebriori, omnia lautiora et affluentiora requiri. Quo fit ut nunquam sibi tanta rependi premia expectet, quanta pro acceptis incommodis deberentur.¹⁵

Nella sconsolata ammissione finale l'incredulo e pentito padre deve riconoscere che quel danaro, avvedutamente investito in attività mercantili, avrebbe certamente fruttato molto di più ed avrebbe maggiormente giovato alle fortune familiari di un così oneroso titolo accademico:

¹⁵ L.B. ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, a cura di L. GOGGI CAROTTI, Firenze, Olschki, 1976, IV 8-11, pp. 68-69.

Si pecunie que inter libros et vestes filii dormiunt, ipse ille, ut potuissent, pecunie negociate fuissent, habe hoc, maximam gazam accumulassent, et quas exposui pecunias in filium tenerem atque simul quantum annuis lucris deberetur excepissem [...].¹⁶

Il desiderio di narrare le esperienze di cui è stato testimone induce dunque per una volta Battista ad accantonare il prediletto gioco del sapiente intarsio di citazioni tratte dai più disparati autori classici, sul quale così opportunamente ha richiamato l'attenzione Roberto Cardini,¹⁷ per farsi narratore di fatti osservati in prima persona: non la letteratura, ma la vita vissuta guida in questo caso la penna del neodottore in diritto canonico nella rievocazione di un mondo temporalmente vicinissimo ma già lasciato definitivamente alle spalle senza rimpianti.

Vizi e limiti della preparazione culturale e della condotta professionale dei giurisperiti interessano tuttavia all'Alberti solo in quanto pongono in maggiore risalto, per opposizione, la dura realtà della condizione del *litteratus*, privo del rispetto e della considerazione della società circostante, che valuta vacuo orpello la sua scienza e non comprende la ragione e l'utilità dello star chino sui libri, relegato negli ultimi gradini della scala sociale da un ostinato pregiudizio a suo carico, costretto infine ad abbandonare qualsiasi realistica prospettiva di ricchezza e sovente ridotto in situazione di oggettiva indigenza.¹⁸ Nella sua disincantata ricognizione Alberti non si sottrae infatti alla realistica constatazione che soltanto tre

¹⁶ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommotis*, IV 12, p. 69.

¹⁷ La tecnica compositiva fondata sul riuso originale delle fonti classiche, pur se messa usualmente a frutto anche da altri autori in epoca umanistica e certamente non inedita né sconosciuta agli antichi, che vi hanno fatto ampiamente ricorso, è stata giustamente indicata quale cifra distintiva della scrittura di Alberti da R. CARDINI, *Mosaici. Il «nemico» dell'Alberti*, Roma, Bulzoni, 1990, specie pp. 1-27. In argomento cfr. anche L. TRENTI, «Nihil dictum quin prius dictum». *La fenomenologia sentenziosa in Leon Battista Alberti*, «Quaderni di Retorica e Poetica», 2 (1986), pp. 51-62; A.M. CABRINI, *Teoria e prassi della riscrittura: l'opera di Leon Battista Alberti*, in *Riscrittura intertestualità transcodificazione. Atti del Seminario di studi (Pisa, gennaio-maggio 1991)*, a cura di E. SCARANO – D. DIAMANTI, Pisa, Tipografica Editrice Pisana, 1992, pp. 23-34.

¹⁸ Cfr. in merito J. OPPEL, *Alberti on the social position of the intellectual*, «Journal of Medieval and Renaissance Studies», 19 (1989), pp. 123-58.

sono le professioni che procurano l'agiatezza: il notariato, l'esercizio dell'arte medica e la professione legale:

Ex omni quidem litteratorum multitudine, que infinitas pene in disciplinas distincta est, solas admodum tres esse questuosas professiones constat: unam eorum qui causas et contractus notant, aliam illorum qui iuridicundo presunt; tertia est eorum qui valetudines curant; reliquas omnes intueor non magis erudimentis claras esse quam paupertate.¹⁹

Tale dato si accompagna alla disillusa consapevolezza che nella valutazione del volgo solo «scriba, medicus ac iurisperitus» sono tenuti in conto, proprio per la capacità di trasformare la loro cultura in denaro sonante, mentre «grammatici, rhetores philosophique»²⁰ sono irrimediabilmente poveri; pertanto il letterato è oggetto di disprezzo nel sentire comune a causa della nobiltà disinteressata della sua ricerca della conoscenza:

Denique usque adeo adducta sit res, ut scriba, medicus ac iurisperitus, tres hi tantum prestantes atque utiles didicisse litteras putentur, quoniam easdem bene fecerint nundinarias; relique autem doctrine de ingenio, de natura rerum, de moribus deque ceteris maximis prestantissimis atque elegantissimis rebus inculte et sordide a civibus contemnantur atque reiciantur soleque venales littere in pretio sint.²¹

La forza attrattiva e corruttrice del denaro, apparentemente invincibile, adesca dunque con il miraggio di facili e grandi guada-

¹⁹ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommotis*, IV 56, p. 86.

²⁰ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommotis*, IV 57, p. 86.

²¹ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommotis*, IV 58, p. 87. Tutto ciò – pur non disgiunto da una marcata topicità di accenti, che rimanda all'idea di una presunta 'antropologia della diversità' del letterato, che si va consolidando tra Quattro e Cinquecento (cfr. M. MONTALTO, "Sii grande e infelice". *Litteratorum infelicitas, miseria humanae condicionis nel pensiero umanistico (1416-1527)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998, specie pp. 63-87 sull'Alberti) – rispecchia l'intransigente rigore morale del giovane Battista e risente evidentemente del ricordo ancora fresco delle dolorose traversie personali che ha dovuto superare per amore delle lettere, di fronte al comportamento scorretto dei parenti, di cui conserva l'amara memoria l'intercenale *Pupillus* ed a cui si fa trasparente riferimento anche nel *De commodis* (ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommotis*, VI 3-4, pp. 112-13).

gni i giovani meno motivati e li distoglie dallo studio delle *litterae*, che notoriamente non riempiono la borsa di chi le coltiva. La disapprovazione per la mercificazione del sapere, che si dovrebbe ricercare disinteressatamente ed elargire gratuitamente, si unisce all'accusa di avidità che di conseguenza colpisce i giuristi (insieme ai medici), dipinti a colori vividi e foschi come personaggi privi di scrupoli e disposti a qualsiasi bassezza per amore del denaro. Ne discende un ribaltamento dei parametri di comportamento, avallato dall'apprezzamento del volgo, non più esemplati sulla moralità e sul merito, ma sull'avidità, che assume le forme di una versatile ed inesauribile capacità d'ingannare, frodare, raggirare i semplici e gli indifesi nei più diversi modi, escogitati per puro fine di lucro da quanti volgono al male la loro perizia tecnica e trasformano i processi in occasioni di rapina:

Ceterum et hoc apud litteratos detrimentum quanti existimabimus, quod nunquam queritur quisnam constantior inter litteratos aut modestior aut integrior sit, sed illud in primis sciscitantur: quisnam ad forensem strepitum, quis ad insidias et fraudes litigiorum exercitior, callidior, audentior atque procacior sit. Non secus atque omnes boni sint cum ab extorquenda pecunia rudes, tum ad causas defendendas inepti. Quod si de litteratorum peritia recte iudicaretur, fortassis assentationes, dicacitatem ac versutias improborum non plus quam modestissimorum simplicissimorumque scientiam facerent, sed nunc plus malitia quam virtus, deceptio, levitas, petulantia quam humanitas et modestia valent apud vulgus, quorum iudicio litterati nisi probentur nunquam erunt non egeni.²²

Questi, tuttavia, sono forse gli unici luoghi nell'ampia produzione albertiana ove si assiste ad una polemica frontale contro i giuristi; tale polemica, inoltre, appare tutta condotta sul piano etico della critica di un malcostume diffuso e non estesa anche alla contestazione dei contenuti scientifici del loro sapere. Gli esperti di diritto devono essere censurati perché la loro smania di accumulare ricchezze li conduce a comportamenti scorretti che, cosa ancor più grave, incontrano la corriva approvazione del volgo, presso il quale ottiene successo e considerazione proprio chi si dimostra meno vincolato da principi morali e più capace di imporsi con la frode

²² ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, IV 47-48, p. 83.

nel perseguimento forsennato del proprio tornaconto:

Iam vero vulgus cum ea decipiendi et predandi mente qua ad litigium accessit patronos nequeat fraudare, cumve fraudem contraria fraude collidi sentit, illico hunc magnificiunt a quo perfidia superentur. Quod si causam iniustissimam audacissimus litteratus susceperit, illico hunc summum patronum, optimum virum preclarumque amicitiarum cultorem esse predicant. Ex quo fit ut fraudem virtutem putent, simulandi ac dissimulandi artem tanquam doctrine quandam eximiam vim admirentur, malitiamque ac nequitiam et fallacias ex litterarum cognitione deductas existiment; bonum vero, rectum sanctumque virum ipsa iustitia et equitate merita causarum metientem non calliditate et perfidia disceptantem, iuri ac scientie non tergiversationibus fidendum statuentem, non decipiendo lucra, sed vincendo laudem exposcentem hunc quidem ipsum inutilem, indoctum, causarumque naufragium noncupant. Denique odisse simplicitatem ac detrudere virtuti non desinunt, quam ob rem non modo cupidi, sed etiam ii qui quotidianum victum sibi ex litteris suppeditari volent profecto his que dixi perfidiis animum imbuere coguntur. Itaque avaritia et scelere divitias cupidi litterati adipiscuntur, quandoquidem (ut ipsis oculis intuemur) versuti ac fallaces petuntur, boni et simplices deseruntur.²³

Ne risulta un mondo capovolto degno del peggior incubo, presentimento di certe pagine prive di speranza nell'uomo e nella sua capacità di redenzione del *Momus* e di talune *Intercenali*, nel quale il perversimento della *scientia iuris* si accompagna al plauso incondizionato degli astanti, che acclamano e premiano quanti si distinguono per sfrontatezza e ardire nel fare il male, disdegnando invece coloro che si comportano rettamente. In tal modo si compie il più grave misfatto, poiché s'innalza al rango di vera scienza la mera capacità d'imbrogliare il prossimo per denaro, rifiutando per converso di riconoscere un ruolo privilegiato alla dottrina nutrita di buoni studi e volta a scopi onesti: gli unici frutti dell'acculturazione che siano tenuti in conto sono la «malitia», la «nequitia», le «fallaciae», che hanno espropriato del posto che loro spetta la «iustitia» e l'«aequitas», in un contesto talmente degradato d'immoralità diffusa da far disperare di poter porre rimedio a tale situazione.

Il vero bersaglio della riprovazione dell'Alberti non è dunque il sapere dei giuristi, in quanto inadeguato perché attardato su mo-

²³ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, IV 48-50, pp. 83-84.

delli medievali, bensì la corruzione dei costumi e lo smarrimento da parte della società intera del senso del bene comune, perduto insieme ad ogni nozione di onestà e rettitudine. Di fronte a tale diagnosi, tutta impostata sul piano moralistico ed impregnata di un pessimismo chiuso ad ogni reale prospettiva di speranza, incredulo nella possibilità di un sussulto della coscienza collettiva, perde valore ed attrattiva una polemica sviluppata unicamente intorno al tipo di preparazione tecnica di cui sono dotati gli uomini di legge, né coglierebbe il cuore del problema scagliarsi contro il sistema di sapere dello *ius commune* con la motivazione, pur condivisa dal Nostro, del rifiuto della cultura scolastica che lo supporta.

Si tratta dello stesso atteggiamento che emerge in vari luoghi delle *Intercenali*, dove il punto debole di qualsivoglia sistema politico-giuridico viene individuato in radice, ancor prima che nei difetti di una scienza giuridica non riformabile, nella nequizia dell'animo umano,²⁴ che non consente di riporre fiducia incondizionata in coloro su cui gravano le più alte funzioni pubbliche e che sono titolari degli *officia* più importanti e delicati, a cominciare da quelli legati all'esercizio della giurisdizione, momento cardine per la tutela dei diritti dei cittadini e per la difesa della legalità. Illuminante in tal senso il passo dell'intercenale *Cynicus*²⁵ nel quale il protagonista (fin troppo scopertamente identificabile in Alberti stesso), svelando a Febo vizi e crimini delle anime che devono essere giudicate e destinate a tornare alla vita mortale assumendo nuove forme, mette a nudo la reale attività dei magistrati, intenti a perseguire il proprio tornaconto pervertendo la loro carica e com-

²⁴ Segnaliamo a questo proposito la sottolineatura operata in CARDINI, *Mosaici*, pp. 31-43 dell'importanza dell'intercenale *Picture*, alla quale si collegano tutte le altre contenute nel III libro, quasi a dar corpo a quei vizi e stati patologici del vivere associato effigiati sulla parete sinistra del tempio della buona e cattiva sorte; ne risulta un mondo corroso dall'*Ambitio*, dalla quale si generano *Contentio*, *Iniuria*, *Vindicta*, *Calamitas* e funestato dall'*Invidia*, madre a sua volta di *Calumnia*, *Indignatio*, *Inimicitia*, *Miseria*, seguendo un doppio *climax* prodotto dalla stoltezza e malvagità umane, che amplifica gli elementi negativi della condizione 'politica' cui è condannato l'uomo (a meno che non opti per la scelta di radicale abbandono della convivenza civile sostenuta nel *Theogenius*) e che non lascia spazio a prospettive di riscatto morale.

²⁵ Per un'analisi dell'intercenale *Cynicus* cfr. MARSH, *Lucian and the Latins*, pp. 59-67.

piendo ogni sorta di delitti e nefandezze sotto l'usbergo della forza di quelle leggi che sono disapplicate o, peggio, invocate a vantaggio dei prepotenti contro i giusti e gli umili:

MAGISTRATUS: Urbes iustitia reximus, libertatem tutati sumus, imperium in populos consilio et diligentia gessimus, rem publicam ornatissimam victoriis et virtute reddidimus.

PHEBUS: Hec qui fecerint in deorum numerum recipiendi.

MERCURIUS: Profecto ut inquis, Phebe. At tu, Cynice, quid hic ais? Itane obmutuisti? Quid hesitas? Accede huc propius. Dicito in aurem nobis libere queque de hisce noris.

CYNICUS: Gero vobis morem. At secedamus item paululum; non enim in istos armatos...

MERCURIUS: Diisne presentibus est quod vereare?

CYNICUS: Nempè; ac metuo quidem. Nam sunt isti contemptores deorum audacissimi, qui res sacras rumpere, templa incendere nullosque deos superos aut inferos vereri consueverint. Et didicere in inferenda iniuria id agere, ut legibus ipsi tutissimi sint. Moribus et vita fuere huiusmodi: temulenti et contumaces, crudeles, inexorabiles. Domestico in magistratu considendo dicendoque iure pupillos, viduas imbecillioresque quosque cives expilarunt. In officio gerendo non libertatem tutati, sed pro intoleranda libidine omnia suo arbitrio gessere; cives cunctos, qui libertatis cupidi videbantur, odere; pueros impuberes virginesque ingenuas constuprarunt; eos, qui sese tantis sceleribus aut vetando aut oppugnando obiecerant, mulctaverunt, in exilium, in carcerem pepulerunt; contumeliis, cruciatu, tormentis, peccandi impunitate et licentia quos visum est affecerunt, necarunt. In rebus agendis sola temeritate et contumacia usi sunt. Arma sepius in suos cives, adversus commoda et dignitatem publicam, quam contra hostes sumpsere.²⁶

Si realizza dunque un perfetto capovolgimento delle altisonanti asserzioni iniziali dei magistrati, che non cessano neppure dopo la morte di ingannare il prossimo e cercano spudoratamente di addomesticare il giudizio degli dei facendosi scudo delle nobili finalità riconducibili alla propria carica, assuefatti a dissimulare le spregevoli attività criminose cui erano dediti in vita dietro un paravento di ipocrita rispettabilità ed a giovarsi all'occorrenza della

²⁶ L.B. ALBERTI, *Cynicus*, in ID., *Intercenales*, a cura di F. BACCHELLI – L. D'ASCIA, Bologna, Pendragon, 2003, pp. 270-72, rr. 98-122. Da questa edizione sono tratte tutte le citazioni delle intercenali.

forza pubblica per ridurre al silenzio le vittime dei loro soprusi; le conseguenze sono tanto più gravi, quanto più alta è la responsabilità degli uffici ricoperti da costoro e maggiore la possibilità di nuocere, con la messa a rischio delle stesse sorti della patria, ridotta in balia di criminali senza scrupoli che spregiano le leggi, taglieggiano i cittadini e non conoscono freni né limiti alla loro malvagità:

Denique patriam, colluvione scelestissimorum ex omni fece a suis urbibus eiectionum excepta, bonis et honestis civibus exterminatis, replevere; qua manu teteriorum et sordissimorum, quibus ipsi omni laude virtutis erant inferiores, ad exsequenda scelera uterentur, ad leges patrias evertendas, ad sacra et profana, publica et privata omnia pro libidine pervertenda, ad durissimas et criminosissimas insontibus et benemeritis civibus conditiones imponendas, nullo metu deorum, nulla verecundia, nulla fide, nulla in dictis aut factis constantia prediti.²⁷

Accuse topiche, sviluppate ancora una volta secondo il registro di una riflessione morale tutta intesa a segnalare la formidabile forza corruttrice del potere e la debolezza intrinseca della natura umana, troppo avida per poter resistere alla tentazione di piegare al proprio interesse ruoli istituzionali destinati al perseguimento del bene pubblico ed incapace di evitare la caduta nell'abiezione di una condotta scellerata. Accuse che mostrano il lato oscuro del potere e squarciano il rassicurante fondale dipinto dai teorizzatori dell'«umanesimo civile» fiorentino²⁸ seguendo i savi insegnamenti

²⁷ ALBERTI, *Cynicus*, p. 272, rr. 122-130. La condanna divina non può pertanto farsi attendere e sancisce la trasformazione dei magistrati in avvoltoi; secondo la regola del contrappasso, la loro condotta, rapace e ripugnante, sarà così perpetuata a loro danno: «PHEBUS: Huc igitur vos, o magistratus, este accipitres atque e vestigio e conspectu evolate [...] quandoquidem ad inferos ferme illorum descendit nemo sine obsceno gravique vulnere et cede, tamen rei huic a me percommode provisum est. Nam cum vita fuerint rapaces, id illis vitium pro pena fore relictum statui, quo assidue excrucientur. Quod autem libertatem odere aliorum, provisum a nobis est, ut aut in servitute et compedibus marcescant, aut difficili in libertate sibi victum in horam non aliunde quam ex preda capiant» (pp. 272-74, rr. 133-144).

²⁸ Non si sottrae alla tentazione di adottare tale chiave di lettura del pensiero albertiano, essenzialmente sulla scorta dei *Libri della famiglia*, H. BARON, *Leon Battista Alberti as an Heir and Critic of Florentine Civic Humanism*, in ID., *In Search of Florentine Civic Humanism: Essays on the Transition from Medieval to Modern Thought*, I, Princeton,

ciceroniani; basti confrontare con la violenta denuncia albertiana le prescrizioni nutrite di sapienza antica circa l'*ufficio de' magistrati* che si leggono nella *Vita civile* di Matteo Palmieri, uomo politico fiorentino della cerchia medicea e coetaneo del Nostro:

Chi ne' magistrati siede, inanzi a ogni cosa conosca essere spogliato della propria persona, et ritenere la publica persona di tutto il corpo civile dovere sostenere et difendere la dignità et sommo honore della publica magestà, servare la legge, di buoni ordini provvedere, tutta la città conservare, et continuamente ricordarsi la multitudinè che è governata avere ogni cosa rimesso nella sua fede.²⁹

Tale fosco quadro viene ribadito dall'Alberti ad ogni occasione; ricordiamo come i *Profugiorum ab erumna libri* prendano l'avvio proprio dalla osservazione della insanabile patologia che pervade la vita associata, da cui sono tratti auspici infausti per l'avvenire; è nel malcostume morale che sfocia direttamente in una condotta scorretta sul piano politico che possono riconoscersi:

[...] le vere cagioni, [...] li veri indicii quali dimostrano l'apparechiate ruine alle repubbliche, fra' quali sono la immodestia, l'arroganzia, l'audacia de' cittadini, la impunità del peccare, la licenza del superchiare e minori, le conspirazioni e conventicole di chi vuole potere più che non si li conviene, le volontà ostinate contro i buoni consigli, e simili cose [...].³⁰

N.J., Princeton University Press, 1988, pp. 258-88, pur con un tentativo di differenziare i contenuti delle diverse opere del Nostro e di scorgere una evoluzione nel tempo del suo atteggiamento verso la *vita activa*, trascurando tuttavia proprio gli scritti meno omologabili a tale modello fiorentino d'impegno 'civile', come *Momus* e le *Intercenali*.

²⁹ M. PALMIERI, *Vita civile*, edizione critica a cura di G. BELLONI, Sansoni, Firenze, 1982, II 189, pp. 98-99.

³⁰ L.B. ALBERTI, *Profugiorum ab erumna libri*, a cura di G. PONTE, Genova, Tilgher, 1988, lib. I, p. 7, rr. 23-27 e p. 8, rr.1-2. La reazione suscitata è di sconforto, non mitigato stavolta dal richiamo ai valori positivi incarnati dalla famiglia e dall'impegno 'politico' per la città, secondo le venerande tradizioni patrie; l'analisi della realtà sociale cede il passo al coinvolgimento personale ed all'osservatore distaccato del malcostume generalizzato subentra il cittadino impotente e deluso: «Vincemi la indignazione di troppe ricevute iniurie, fastidiami la insolenzia di tale o quale ambizioso, pesami la audacia, temerità e furioso impeto di chi sciolto urteggia e buoni [...]» (ALBERTI, *Profugiorum ab erumna libri*, p. 9, rr. 27-28 e p. 10, r. 1).

Di fronte a simile diagnosi, distinguere e segnalare le colpe specifiche dei giuristi probabilmente appare ad Alberti secondario, poiché non coglie il cuore del problema, che coinvolge tragicamente l'intera umanità e travalica il dettaglio marginale dell'impiego di un sapere obsoleto e fuorviante, ed insieme inopportuno, perché v'è il rischio di credere che tutto si riduca a (e possa risolversi in) una diatriba scientifica. Accusare i giuristi, dunque, che pure ricoprono spesso posti di responsabilità ed hanno certamente accumulato non piccole colpe, macchiandosi di molti dei comportamenti censurati dal Nostro, non sarebbe sbagliato, ma più semplicemente risulterebbe inutile, perché la fonte vera dei disordini e delle ingiustizie che funestano la vita della collettività risiede nel profondo dell'animo umano.

Per questo motivo l'unica speranza può essere riposta nel recupero della *sapientia* classica, che deve servire anzitutto a riportare ordine nei valori che presiedono alla vita associata, deve offrire un'occasione di riscatto nonostante la corruzione della natura umana³¹ e la sua congenita incapacità di resistere alle pulsioni meno nobili, deve, in una parola, far acquisire nuovamente il senso del bene e del lecito e fornire indicazioni sicure per non smarrire la strada che conduce ad esso.

Le conseguenze dell'oscuramento della stella polare della rettitudine e del conseguente abbandono della ricerca del vero e del giusto sono rovinose e si ripercuotono sulla prassi quotidiana, degradandola: ogni manovra processuale intesa ad ingannare il giudi-

³¹ Pienamente condivisibile l'interpretazione offerta da Eugenio Garin in proposito; cfr. E. GARIN, *Il pensiero di Leon Battista Alberti: caratteri e contrasti*, «Rinascimento», s. II, 12 (1972), pp. 3-20 (poi riproposto in E. GARIN, *Studi su L.B. Alberti*, in ID., *Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 133-96: 161-81): «La visione disincantata di un'umanità infelice e malvagia non abbandonerà mai l'Alberti, ed anche quando, a volte, l'asprezza del discorso si attenuerà, rimarrà costante, nello sfondo, un pessimismo cupo: più dell'imprevedibile fortuna, incombe il senso della ineluttabilità della decadenza, di un destino di morte per tutte le cose del mondo. Ma, sempre, la sorte crudele sembra giustificarsi ai suoi occhi attraverso il riconoscimento di una malvagità radicale: quella stessa malvagità di cui egli ha fatto esperienza fino dagli anni giovanili [...]» (p. 5 = p. 164 della seconda collocazione).

ce e la controparte per assicurarsi la vittoria diviene così lecita, ogni frode si giustifica, si falsificano le prove, si stravolge dolosamente il contenuto di contratti e testamenti, si allungano ad arte i processi, senza più alcuna remora deontologica ed alcun argine morale:

[...] nam honestissimos quidem scribas plures egenos quam quadruplatores aut rabulas divites vidi, ut in toto scribarum ordine dubitem an ulli ferme questus fraude ac perfidia careant [...] Non enim licet scribam una et divitias et mores velle ostendere, nam nemo ignorat quam tenue aurum calamus notariorum expuat. Ergo qui scriba nolet furtum profiteri, paupertatem pre se ferat oportet [...] mihi certe non fit verisimile notariorum quempiam obsignatarum tabellarum mercedulis ditari [...] Taceatur idcirco fraus, perfidia, falsa attestatio, corrupte contractus atque hereditatis formule, taceantur subacta venena, nutrite febres, productus morbus potionibus et pharmacis, multa denique alia scelestissima et nefaria cupidorum tabellionum atque medicorum crimina sileantur.³²

Il *De commodis* testimonia però la capacità albertiana di passare senza difficoltà dalla riflessione seria, di timbro filosofico, alla rappresentazione umoristica di scene di grande efficacia icastica, con il tocco felice del narratore di razza: osservare vizi e difetti dell'umanità muove insieme al pianto ed al riso – come accade anche nel *Momus* – ed il dotto deve saper unire al biasimo del censore per una condotta morale riprovevole l'arguzia canzonatoria del disincantato conoscitore dell'animo umano. Di qui scaturisce il caricaturale ma realistico ritratto del giurisperito: non sempre ben remunerato come ama ripetere la voce popolare («Ceterum de nostris iurisconsultis quidnam preclarum referam? Quid de pontificio iure deque civium legibus? Nam ex his grana, ex ceteris bonis disciplinis atque artibus omnibus colligi paleas dicunt»),³³ lo incontriamo immerso nella lettura impervia dei suoi innumerevoli libroni, che formano una biblioteca tanto imponente ed impressionante quanto difficile da consultare e costosa da acquistare. Quei volumi sono il segno tangibile del sedimentato sapere di cui l'uomo di leggi si proclama unico custode e detentore ma insieme un investimento gravoso che rischia di disestare le finanze del malcapitato legisperito, tanto

³² ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, IV 59-62, pp. 87-88.

³³ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, IV 65, p. 89.

da ispirare a Battista la beffarda immagine dello sprovveduto pescatore che usa un amo d'oro, più prezioso dei pesci che cerca di catturare:

Superi boni, grandes littere, amplissimi codices, sarcine, proh superi, immanes, quas qui ordine similique apparatu in tabernam apud forum exposuerit, quo iurisconsulti domi pompam apertam atque dispositam ostentant, certe illic plures, procul dubio longe plures ille pecunias si pretio ad rem visendam intromittat accipiet quam iurisperiti cum suis omnibus impedimentis librorum machinisque atque architecturiis bibliothecarum sint soliti capere. At queso, adhibe huc animum: putasne ullius esse vim tantam pecuniarum que in hac tanta tamque amplissima librorum congerie comparanda non exarescat ac penitus deficiat, ut summe quidem inscitie sit divitias tantis impensis consecrari? Quod si quis tam multis libris, tam grandi impensa divitias concupiverit, nonne is persimilis erit illis quos Cesar solitus erat dicere hamo aureo piscari?³⁴

La grama vita del leguleio è narrata con finta partecipazione emotiva dall'Alberti, sollecito nel descriverci le fasi che precedono il processo, le notti di veglia trascorse tentando di resistere al sonno ed al freddo, rivoltando volumi su volumi per preparare cause dal dubbio esito ed abile nel restituire con raffinata tecnica l'immagine parodistica di un dottore che si presenta per la discussione della causa con la voce arrochita, il torcicollo e gli occhietti rossi e lacrimosi, eppure deciso a dar battaglia con l'incrollabile determinazione indotta dal miraggio del guadagno, pronto ad affrontare l'agone del foro munito di leggi e glosse da esibire con pompa magniloquente, in un quadro degno degli iperrealistici ritratti umoristici di Charles Dickens:

Adde his quod summe stultitie est tantis non modo impensis, verum etiam laboribus atque vigiliis questum exposcere. – Cras, inquit, causam te orare oportebit –, modica tum porrigit cliens, plura in crastinum pollicetur. Tu quicquid porrigitur accipis, totam deinde noctem inter libros ad nidorem lucerne pedibus manibusque argentibus somnescis, queritans, pervolvens machinas et libros omnes atque te ipsum cura, somno, inedia frigoreque conficiens. Ergo prodis ad causam rauca voce, obtorto collo, rubentibus atque gementibus ocellis, astas animo non minus

³⁴ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, IV 65-66, pp. 89-90. L'immagine dotta alla quale il Nostro ricorre è tratta dalla vita di Augusto di Svetonio, cap. 25.

avidus et sollicitus ad lucrum quam ad ledendum paratus atque incensus. Denique ipsis illis vastissimis evigilatissimisque recitationibus legum paraphorum et glossarum multa voce conclamitas [...].³⁵

In definitiva, la beffarda conclusione cui giunge Battista ci indica un'esperienza di cui non c'è da menare poi gran vanto, sostanziata di affanni, spese e fatica sopportati con determinazione degna di miglior causa per raggiungere guadagni del tutto ipotetici e comunque frutto di occupazioni servili piuttosto che di una professione liberale:

O preclaras lucri faciendi rationes, que non modo questum non faciunt, sed maximam rei familiaris iacturam patribus tametsi locupletibus afferunt, inimicitias afferunt, nullas nisi serviles cum maximis laboribus mercedes afferunt.³⁶

La trattazione sfocia infine in una tirata moraleggiante contro il giurista, sciagura del genere umano («pestes hominum»), il quale per smodata brama di ricchezza è fomite di processi e causa prima del loro protrarsi all'infinito e, soprattutto, si frappone quale ostacolo principale alla soluzione delle controversie secondo equità: senza gli esperti di diritto non vi sarebbero litigi né processi, regnerebbe la concordia nella città e la pace tra i cittadini sarebbe salvaguardata sulla base del semplice senso di giustizia insito dalla natura nel cuore degli uomini:

Aut denique, superi optimi, abicite hanc pestem hominum e conspectu, qui, nisi essent, nullus litigiorum strepitus, nulla in litigiis calumnia adesset, iurgia rixequae tollerentur, summa concordia in urbis vigeret, pax inter cives constituta servaretur, non litigiorum eternitas, non causarum immortalitas perseveraret, sub equo et bono natura duce simplici quadam equitate cause discernentur.³⁷

Si tratta di una posizione che ritroveremo in molti altri autori rinascimentali, e primo fra tutti in Thomas More, il quale non trascura di porre ben chiara la regola 'costituzionale' della messa al

³⁵ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, IV 66-68, pp. 90-91.

³⁶ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, IV, 70, pp. 91-92.

³⁷ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, V, 15, p. 103.

bando dei causidici e dei giuristi in genere dalla sua ideale società rovesciata, felicemente insediata nell'isola di Utopia; l'indispensabile complemento del numero ridotto di leggi (perché tutte siano conoscibili ed effettivamente conosciute da tutti) e della loro intrinseca chiarezza di dettato, frutto delle provvide regole poste a disciplinare l'iter formativo delle leggi nel senato utopiano, è infatti costituito dalla assenza della figura professionale del giurista, cioè di colui che si dedica all'interpretazione/integrazione della legge mediante formalizzate tecniche ermeneutiche e principi predefiniti, la cui opera è ritenuta inutile sul presupposto per cui *in claris non fit interpretatio*. In particolare, gli Utopiani reputano quantomeno superflui, se non – ben più spesso – gravemente nocivi i servizi degli avvocati durante i processi, poiché impediscono alle parti di spiegare in modo semplice e diretto al giudice il motivo del contendere esponendo pianamente le rispettive ragioni ed intorbidano situazioni altrimenti chiare o facilmente chiaribili mediante un impiego capzioso e strumentale, quando non apertamente ingannevole e fraudolento delle norme vigenti, creando cortine fumogene a vantaggio di chi ha torto e a danno di chi vanta un buon diritto, al fine di fuorviare il giudice e di ottenere una decisione diversa da quella che sarebbe giusta nel caso di specie. In Utopia, infatti, le interpretazioni più apprezzate delle norme di legge non sono quelle lambiccate ed incomprensibili ai più elaborate con grande sfoggio di dottrina dai giurisperiti, bensì quelle semplici ed alla portata di ciascuno, poiché si intendono come utili guide per il retto comportamento di ogni cittadino (e soprattutto dei meno istruiti), non come giustificazioni a posteriori di atti compiuti nell'ignoranza o nella noncuranza e nello spregio della legge. In tal modo, ognuno può davvero considerarsi legisperito, in quanto impieghi il buon senso per giungere alla lettura più ovvia e quindi più equa, perché condivisibile da tutti, della norma:

Leges habent perquam paucas. Sufficiunt enim sic institutis paucissimae. Quin hoc in primis apud alios improbant populos, quod legum interpretumque volumina, non infinita sufficiunt. Ipsi vero censent iniquissimum: ullos homines his obligari legibus: quae aut numerosiores sint, quam ut perlegi queant: aut obscuriores quam ut a quovis possint intelligi: porro causidicos: qui causas tractent callide: ac leges vafre disputent: prorsus omnes excludunt. Censent enim ex

usu esse: ut suam quisque causam agat: eademque referat iudici: quae narraturus patrono fuerat. Sic et minus ambagum fore et facilius elici veritatem. Dum eo dicente: quem nullus patronus fucum docuit: iudex solerter expendit singula: et contra versutorum calumnias simplicioribus ingeniis opitulatur. Haec apud alias gentes: in tanto perplexissimarum acervo legum difficile est observari. Caeterum apud eos unusquisque est legis peritus. Nam et sunt (ut dixi) paucissimae: et interpretationum praeterea ut quaeque est maxime crassa: ita maxime aequam censent. Nempe quum omnes leges (inquiunt) ea tantum causa promulgentur: ut ab hiis quisque sui commonefiat officii: subtilior interpretatio paucissimos admonet (pauci enim sunt qui assequantur) quum interim simplicior ac magis obvius legum sensus: omnibus in aperto sit: alioquin quod ad vulgus attinet: cuius et maximus est numerus et maxime eget admonitu: quid referat utrum legem omnino non condas: an conditam in talem interpreteris sententiam: quam nisi magno ingenio et longa disputatione nemo possit eruere: ad quam investigandam neque crassum vulgi iudicium queat attingere: neque vita in comparando victu occupata sufficere.³⁸

Sui presupposti sin qui enucleati Alberti può quindi procedere ad un sentito elogio della filosofia,³⁹ indicata come l'unica disciplina in grado di guidare senza errori gli uomini nella ricerca del bene e nella determinazione del giusto.⁴⁰ La definizione della filosofia che

³⁸ THOMAS MORE, *Utopia*, testo latino, versione italiana, introduzione e note di L. FIRPO, Vicenza, Pozza, 1978, lib. II, pp. 178-80.

³⁹ Per una lettura complessiva dell'opera, incentrata appunto sulla rappresentazione della *sapientia* filosofica quale forma più alta di sapere, si veda la penetrante analisi di M. REGOLI, *Gerarchie culturali e sociali nel «De commodis litterarum atque incommodis» di Leon Battista Alberti*, in «*Sapere e/è potere*». *Discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del IV Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989)*, I. *Forme e oggetti della disputa delle arti*, a cura di L. AVELLINI, Bologna, Comune di Bologna-Istituto per la Storia di Bologna, 1990, pp. 151-70.

⁴⁰ Anche se tale fiducia, enunciata a chiare lettere nel *De commodis*, risulterà nelle opere albertiane più tarde anch'essa incrinata, fino al punto da indurre il Nostro alla satira amara presente in tante pagine del *Momus*, con l'irrisione ai danni dei filosofi delle diverse scuole, sicuri tutti di conoscere la verità ma incapaci di convincersi a vicenda e più simili a presuntuosi ciarlatani che a saggi: «*Illud sit ad rem, quod cum inter se hoc genus hominum nulla in ratione conveniat, omnibus opinionibus et sentiis discrepent, una tantum in stultitia congruunt quod eorum quivis ceteros omnes mortales delirare atque insanire deputat praeter eos quibus fortassis eadem aequae atque sibi sunt vita, mores, studia, voluntates, affectus viaque et huiusmodi*» (L.B. ALBERTI, *Momo o del principe*, edizione critica e traduzione a cura di R. CONSOLO, Genova, Costa & Nolan, 1986, p. 206). Non meno reciso il giudizio negativo espresso nella intercenale *Cynicus*: «[...] Nulla unquam in sententia convenire: neque cum

qui incontriamo, come ha segnalato l'attenta lettura di Mariangela Regoliosi, si dimostra d'indubbia ascendenza ciceroniana:

Tunc igitur divinarum humanarumque rerum cognitio que bonorum morum et glorie tutrix, optimarum rerum et inventrix et parens exstitisti, que animos hominum ornare, ingenia excolere, laudem, gratiam et dignitatem conferre, rem publicam moderari, ipsumque terrarum orbem summa lege et ordine agere consuevistis, tunc, inquam, alumna litterarum philosophia [...].⁴¹

Quella definizione rappresenta però anche una scoperta parafrasi di un famoso luogo del *Digesto* (D.1,1,10,2), ancora tratto da Ulpiano, dove è piuttosto la *iuris prudentia* ad essere appellata «divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia»: il dato per noi interessante è che ancora una volta tale scontato riferimento giuridico, che potrebbe acquistare un primario rilievo entro il discorso condotto da Alberti, viene deliberatamente ignorato. In tal modo nella visione albertiana si consuma l'esclusione del sapere giuridico dal bagaglio culturale del *sapiens*: la *scientia iuris* perde la propria dignità di disciplina autonoma e scade così al rango di branca della filosofia morale, con il conseguente accantonamento dell'ingombrante e pseudoscientifico strumentario tecnico elaborato già dai giurisperiti romani ed ulteriormente arricchito e formalizzato in epoca bassomedievale secondo i canoni della scolastica.

Elementi ancor più probanti circa l'impermeabilità dell'Alberti al modello culturale offerto dalla giurisprudenza medievale, al di là di tali riferimenti *lato sensu* autobiografici, si ricavano dalla lettura

de bono et malo, neque cum de vero et falso, neque cum de causis et progressibus rerum loquentur; semper enim inter eos fuere diverse et pugnantis opiniones. Et illud didicere, ut cum disceptando et argumentando quod instituerant satis nequeunt persuasisse, ad convitium et contumeliam decurrant» (ALBERTI, *Cynicus*, pp. 280-82, rr. 235-240). Come al solito, tuttavia, il disincanto di Alberti è determinato soprattutto dai difetti morali degli uomini: non tanto la filosofia in sé ne esce sminuita ed irrisa, quanto i suoi presunti cultori.

⁴¹ ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, V 38, p. 111. Nell'opera dell'Arpinate in effetti è facile reperire passi in tutto analoghi, ben conosciuti dagli umanisti: e.g. Cic. *Tusc.* V 2, 5; *Off.* II 2, 5; *De Orat.* I 3, 9; *Leg.* I 7, 22-24; *Fin.* II 12, 37.

del *De iure*.⁴² Richiesto infatti dall'amico Francesco Coppini,⁴³ in quegli anni "ufficiale di giustizia criminale" a Bologna, di mettere a fuoco ruolo e funzioni del giudice, cioè di una figura cruciale nel mondo giuridico medievale, per il relevantissimo spazio di *arbitrium* riconosciuto dall'ordinamento al soggetto che esercita l'attività giurisdizionale, Alberti affronta nel 1437 in un trattatello in forma di *epistola* il tema delicato dell'*officium iudicis*. In tale scritto l'Umanista allontana da sé con decisione le vesti dell'esperto di diritto ed accantona le cognizioni tanto faticosamente apprese nello *Studium felsineo*, nonostante che la materia processuale sia tradizionalmente tra le più tecniche e rientri a pieno titolo nella competenza professionale del giurista canonista. Trascorsi alcuni anni dal *De commodis*, si compie insomma il definitivo distacco dal mondo della scienza giuridica bassomedievale, espunto ormai dall'orizzonte del 'letterato' e non più degno neppure di esser preso a bersaglio polemico. La scissione tra cultura umanistica e sapere giuridico si è compiuta ed è stata sancita l'impossibilità dell'incontro tra due mentalità che si confermano alternative.

L'esigenza avvertita dall'Alberti come dagli altri umanisti è quella di riformulare *funditus* l'arsenale concettuale e finanche terminologico da impiegare per procedere con successo nello scavo dei temi legati in qualche modo alla dimensione della vita associata e dunque della giuridicità, sul presupposto dell'acuto sentimento dell'importanza della vocazione 'politica' dell'uomo, da riscoprire mediante la rimozione della bardatura logica di matrice scolastica. L'unica via percorribile diviene così il superamento deciso dei modelli esistenti, perseguito attraverso una netta rottura con

⁴² Per il testo del trattato si veda l'edizione curata da C. GRAYSON, *Il «De iure» di Leon Battista Alberti*, in *Tradizione classica e letteratura umanistica. Per Alessandro Perosa*, a cura di R. CARDINI – E. GARIN – L. CESARINI MARTINELLI – G. PASCUCCI, I, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 173-94: 178-194 (rist. in ID., *Studi su Leon Battista Alberti*, a cura di P. CLAUT, Firenze, Olschki, 1998, pp. 373-88: 377-88; nonché in «Albertiana», 3, 2000, pp. 164-91).

⁴³ Sulla figura del pratese Coppini, *iuris utriusque doctor* che all'epoca si trovava a Bologna, dove, «nella sua qualità di giureconsulto, svolgeva funzioni di ufficiale di giustizia criminale», si veda la 'voce' curata da A.I. GALLETI, *Coppini Francesco*, in *DBI*, XXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 619-24: 619.

la tradizione medievale; al contempo tuttavia Alberti si sottrae alle aspre polemiche che stanno divampando in questi anni, che vedono sempre più spesso i giuristi assunti a bersaglio polemico. Nel *De iure* si rinuncia all'invettiva astiosa verso contenuti e metodi propri dello *ius commune* e si preferisce procedere ad una riflessione complessiva sul fenomeno giuridico che palesa finalità più ambiziose, cioè il ripensamento su basi propriamente filosofiche dei concetti chiave del diritto, conformemente agli interessi più genuini del suo autore, confessati con sincerità in apertura dell'operetta: «Etsi a vestris iurisconsultorum scriptis, cum has ad te darem litteras, Coppine, quod iam pridem illis relictis ad philosophie studia redissem, eram alienus [...]».⁴⁴ Ne scaturiscono una ricognizione dei caratteri propri dell'attività del giudice e del giureconsulto in genere ed una disamina della funzione e dei limiti della legge che si trasformano poi nell'approfondimento della stessa ragion d'essere del ricorso al diritto, da ricercare nella sua natura di base ineliminabile per un ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti intersoggettivi nell'ambito della società umana.⁴⁵

L'impostazione albertiana mira insomma a porre il diritto sotto la tutela della filosofia, nella convinzione che «philosophum esse iudicem oporteat»,⁴⁶ ridimensionando drasticamente il ruolo dei giuristi e purtuttavia confermando al contempo la fiducia nella capacità ordinante insita nelle norme giuridiche, cemento irrinunciabile della vita di ogni comunità.

L'importanza che Alberti annette al diritto come imprescindibile fattore di regolazione sociale produce quindi come paradossale ma coerente conseguenza che nel suo pensiero non si tenga in alcun conto la scienza giuridica, anche se la critica di un modello di sapiente e di professionista tanto decantato quanto nei fatti deludente non assume comunque mai nella pagina albertiana le forme aspre e sgradevoli dell'invettiva, che non appartiene alle corde del

⁴⁴ ALBERTI, *De iure*, p. 178, rr. 3-5.

⁴⁵ Abbiamo già proceduto alcuni anni orsono ad un'analisi ravvicinata dell'opera, che ci esime dal ripeterci in questa sede; rimandiamo quindi in proposito a Rossi, *Un umanista di fronte al diritto, passim*.

⁴⁶ ALBERTI, *De iure*, p. 179, r. 32.

Nostro,⁴⁷ bensì dà adito alla cruda rappresentazione del reale, svolta ora sul registro serio ora su quello ironico, segno inequivoco di una presa di distanze irrevocabile, che lascia libero l'Umanista di osservare e giudicare il mondo dei giuristi con nettezza di toni ma senza acredine, venendo a mancare ogni possibilità di concorrenza tra due modi intrinsecamente alternativi d'intendere l'approccio alla regolamentazione della vita associata, entro la cornice della *civitas*.

Il bagaglio di nozioni tecniche che, pure, l'Alberti possiede riemerge in realtà inopinatamente in una serie di luoghi, e verrebbe da dire che riaffiori quasi suo malgrado dal subconscio, a testimonianza dell'indelebile efficacia della formazione giuridica impartita all'epoca, ma anche degli sforzi compiuti per sradicare tale *imprinting* legato ad una pseudocultura, sentita ben presto come un'inutile zavorra per l'umanista dedito alla integrale assimilazione della lezione dei classici. Il rilievo vale non soltanto per il *De iure*, ma anche e soprattutto per le altre sue opere, dal *Momus* al *De re aedificatoria*, e non sarebbe difficile stendere un nutrito elenco di lemmi e locuzioni in esse presenti palesemente mutuati dal lessico giuridico.⁴⁸ Tali tessere del mosaico, però, tutto sommato rare e ben dissimulate entro un dettato

⁴⁷ Basti ricordare l'appello agli uomini di lettere a deporre la vicendevolesse aggressività, esasperata e malevola, di cui fanno deplorabile sfoggio, leggibile nel proemio al X libro delle *Intercenali*, con una chiusa accorata e dagli accenti sinceri: «Si vos omnes fratrum loco semper habui, si lesi neminem, profui quam multis, date, queso, una mecum operam, ut nostra hec tempora, cum iocosis scriptoribus non vacua, tum eadem posteris non invidie fuisse plena sentiant. Id autem assequemur, si nos inter nos positos obtreactionibus certatim amabimus: hoc agite et este felices» (ALBERTI, *Liber decimus intercenalium. Prohemium*, p. 606, rr. 42-47).

⁴⁸ Ne abbiamo fornito qualche esempio debitamente circostanziato in ROSSI, *Un umanista di fronte al diritto*, p. 92, n. 36; nonché in ID., *Lo scaffale giuridico nella biblioteca di Leon Battista Alberti*, in *Leon Battista Alberti. La biblioteca di un umanista. Catalogo della mostra (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 8 ottobre 2005-7 gennaio 2006)*, a cura di R. CARDINI, con la collaborazione di L. BERTOLINI – M. REGOLIOSI, Firenze, Mandragora, 2005, pp. 167-76: 173-74. Ancora esemplificando, ricordiamo la terminologia tecnica che traspare in alcune battute dell'intercenale *Vaticinium* (p. 122, rr. 100-110 e p. 124, rr. 141-144), ovvero nella contesa tra gli dei per la paternità della Discordia nell'intercenale omonima, ove compaiono locuzioni relative all'escussione dei testi ed alla discussione della causa (pp. 190-92, rr. 44-57). Uno scavo indirizzato all'integrale individuazione di tali luoghi non aggiungerebbe molto, a nostro avviso, alla dimostrazione già fornita dell' assunto.

così ricco d'imprestiti dai più svariati autori e dai più diversi ambiti disciplinari, tipico della onnivora cultura di Battista, fanno risaltare ancor più l'assenza di qualsiasi disegno volto al recupero ed alla valorizzazione della cultura giuridica come tale entro un sistema di sapere che non è più disposto a riconoscerle un campo d'intervento esclusivo ed una reale autonomia scientifica. Per questo, contrariamente ad una consuetudine quasi sempre rispettata nei suoi scritti, Alberti non procede preliminarmente a fornire una sorta di 'canone' degli autori messi a frutto *ratione materiae* per la stesura del *De iure*, così come si guarda bene dal ricorrere a citazioni giuridiche esplicite, vuoi di giuristi di *ius commune*, vuoi di testi normativi romani, in ciò distinguendosi dalla più articolata posizione assunta proprio in quello stesso torno di anni da Lorenzo Valla, estremamente critico verso la tradizione bartolista, come dimostra la sua celebre *Epistola contra Bartolum* (1433), meritoriamente edita dalla Regoliosi,⁴⁹ ma anche ben consapevole del valore della giurisprudenza classica (e quindi del *Digesto* che ne tramanda le reliquie), alla quale rende sincero omaggio nella *Prefazione* al terzo libro delle *Elegantiae*:

Perlegi proxime quinquaginta *Digestorum* libros ex plerisque iurisconsultorum voluminibus excerptos, et relegi cum libenter tum vero quadam cum admiratione. Primum, quod nescias utrum diligentia an gravitas, prudentia an aequitas, scientia rerum an orationis dignitas praestet et maiori laudi danda esse videatur. [...] Quod ad meum autem hoc opus attinet, non fraudabo iuris conditores debita laude. Tantum igitur deberi puto huius facultatis libris quantum illis olim qui Capitolium ab armis Gallorum atque insidiis defenderunt; per quos factum est ut non modo tota urbs non amitteretur, verum etiam ut tota restitui posset. Ita per quotidianam lectionem *Digestorum* et semper aliqua ex parte incolumis atque in honore fuit lingua romana, et brevi suam dignitatem atque amplitudinem recuperabit.⁵⁰

⁴⁹ Il libello può considerarsi il vero punto d'avvio della polemica umanistica contro la scienza giuridica medievale: si veda il testo edito in M. REGOLIOSI, *L'«Epistola contra Bartolum» del Valla*, in *Filologia umanistica per Gianvito Resta*, a cura di V. FERA – G. FERRAÙ, II, Padova, Antenore, 1997, pp. 1501-71.

⁵⁰ L. VALLA, *In tertium librum elegantiarum praefatio*, in *Prosatori latini del Quattrocento*, a cura di E. GARIN, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952 (La Letteratura italiana. Storia e testi, 13), pp. 606-12: 606-608 e 612. In tema si veda ora G. ROSSI, *Valla e il diritto: l'«Epistola contra Bartolum» e le «Elegantiae». Percorsi di ricerca e proposte interpretative*, in *Pubblicare il Valla. Atti del Seminario internazionale di studi (Arezzo, 2-3 dicembre 2005)*, a cura di M. REGOLIOSI, Firenze, Polistampa, 2008.

Per cogliere tutta la distanza d'impostazione che corre tra il trattato albertiano ed altri scritti in astratto paragonabili per argomento, basti confrontarlo con il dialogo *De legibus et iudiciis*⁵¹ (databile al 1483) dell'ultimo grande cancelliere fiorentino, Bartolomeo Scala.⁵² Il primo ci appare infatti isolato nella sua originalità, tutto impostato sul registro filosofico ed assolutamente reticente circa gli importanti risultati cui era giunta la scienza del diritto nella riflessione teorica intorno all'esercizio della giurisdizione così come nella configurazione concreta delle fasi dell'*iter* processuale, mentre il secondo si fa apprezzare perché ci introduce al serrato dibattito – ben vivo tra gli umanisti del maturo Quattrocento, investiti sovente di responsabilità di governo ed avvezzi a sperimentare nella quotidiana prassi politica le formidabili potenzialità ordinanti insite nel diritto – intorno alle finalità ed ai caratteri intrinseci del diritto, alle qualità delle diverse fonti giuridiche, ai pregi ed ai difetti della giurisprudenza, analizzati anche in chiave storica. In tale contesto la critica tutta umanistica al vigente sistema di diritto comune svolta con ampiezza di motivi dallo Scala e la intransigente sottolineatura dei danni prodotti dalla sviata attività forense del ceto dei giuristi (aspetti del tutto taciuti dall'Alberti nel suo generoso tentativo di offrire una guida deontologica al giudice cimentandosi in una rassegna di punti sensibili dell'ordinamento a cui l'organo giurisdicente deve prestare particolare attenzione per non conculcare i diritti dei *cives* e conservare al contempo la quiete e l'ordine nella vita associata) viene espressa con limpida fermezza e risulta tanto più

⁵¹ Il testo del *dialogus* può leggersi ora in A. BROWN (ed. by), *Bartolomeo Scala: humanistic and political writings*, Tempe (Az.), Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1997, pp. 338-64. Su questa figura si veda pure EAD., *Bartolomeo Scala (1430-1497), Cancelliere di Firenze. L'umanista nello Stato*, a cura di L. ROSSI, trad. ital. di L. ROSSI – F. SALVETTI COSSI, Firenze, Le Monnier, 1990 (ediz. orig. Princeton, N.J., 1979).

⁵² Il parallelo acquista valore anche in virtù dello stretto legame di dipendenza che unisce gli *Apologi* ed il dialogo *De legibus et iudiciis* di Scala agli *Apologi* ed alle *Intencenali* albertiane, sulla base del comune modello esopico, come è stato sottolineato da D. MARSH, *Alberti, Scala, and Ficino: Aesop in Quattrocento Florence*, «Albertiana», 3 (2000), pp. 105-18: 110-15; Marsh tuttavia non coglie la profonda diversità della posizione dei due autori sul punto specifico dell'atteggiamento tenuto verso il diritto e soprattutto verso i giuristi.

efficace in quanto non appare inquinata da intenti pregiudizialmente polemici, dimostrandosi circostanziata e lontana dalla genericità di molte invettive coeve. In particolare, Scala non si sottrae alla discussione circa il ruolo dei giuristi in genere e della *scientia iuris* medievale in specie, con un atteggiamento di franca critica non disgiunta comunque dal rispetto per la «legalis disciplina» ed i suoi cultori, chiamati a rivestire un ruolo ‘politico’ centrale ed esperti nell’impiego di un metodo d’analisi in sé efficace, censurati nelle forme deteriori della loro attività ma non posti alla berlina e ridicolizzati come accade in molti altri testi, probabilmente in virtù della ravvicinata conoscenza tecnica dei problemi da risolvere vantata dal cancelliere fiorentino, forte di una solida preparazione giuridica sperimentata poi nella prassi quotidiana, assente invece nella formazione di tanti umanisti:⁵³

Neque infitior tamen multa et magna ingenia hac legali in disciplina per omnia tempora extitisse; et Accursios istos vestros, Baldos, Bartolos, Cinos, aliosque innumerabiles minime contemnendos duxerim. Est enim eorum, ut audio, ex vobis in distinguendo, in disceptando atque solvendo industria admirabilis; sed ea iam ad id devenit magnitudinis atque argutiarum ut certo iure nihil possit constare. Neque enim est quicquam adeo apertum aut in promptu, modo adsint clientes, quod non veniat subito in dubitationem et iudiciorum subeat discrimen. [...] Nulla enim fere causa est (modo habeat aliquid in se ponderis) in qua hinc atque inde advocati nobiles de victoria non contradicant. Neque autem adducor ut credam tantam in sese vim habere posse lucri aliquam cupiditatem, etsi et ipsum (ut Plato in Hipparcho ait) est expetibile, ut bona nostrorum ingenia iurisconsultorum contra veritatem causae cognitam capiant iniusta et nefanda arma.⁵⁴

D’altra parte, la mancanza nelle pagine albertiane d’intenti polemici e l’opzione per una rifondazione filosofica d’ispirazione ciceroniana dell’impiego del diritto risalta soprattutto se parago-

⁵³ Sugli studi giuridici seguiti da Scala a Firenze cfr. le scarse notizie superstiti raccolte in BROWN, *Bartolomeo Scala (1430-1497)*, pp. 4-5 e 11-12.

⁵⁴ BARTOLOMEO SCALA, *De legibus et iudiciis*, p. 345. Questo dialogo offre in verità una molteplicità di spunti degni di approfondimento, a dispetto del fatto che il suo autore sia stato sinora sorprendentemente trascurato dagli storici del diritto; segnaliamo in proposito la prossima uscita di un nostro saggio dedicato *ex professo* all’analisi del *De legibus et iudiciis*.

nata con l'atteggiamento ben diverso assunto da altri umanisti a lui contemporanei e come lui dotati di una preparazione tecnica di rango universitario, poi rinnegata e disprezzata: facile instaurare su questo piano un parallelo con Enea Silvio Piccolomini,⁵⁵ suo coetaneo e formatosi attraverso esperienze culturali e professionali in parte analoghe (tra le quali annoveriamo anzitutto, ai nostri fini, gli studi universitari di diritto, compiuti dal futuro Pio II nello *Studium* di Siena sotto la guida di un *doctor iuris* di fama quale Mariano Socini).⁵⁶ La convinzione di fondo dell'utilità delle norme giuridiche per una vita civile ordinata accomuna i due autori, che muovono entrambi dal presupposto della necessità di subordinare il diritto alla filosofia e la legge alla *iustitia* ed alla ἐπιείκεια,⁵⁷ secondo i dettami aristotelici enunciati nell'*Etica Nicomachea* (V, 14, 1137b 8-35 - 1138a 1-3),⁵⁸ per i quali l'equità funge da correttivo della legge necessario per adattare la norma posta in generale ai casi particolari e raggiungere così la vera giustizia. Il Senese sviluppa

⁵⁵ Sui rapporti del futuro pontefice con i giuristi rimandiamo in generale a G. KISCH, *Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz*, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1967.

⁵⁶ Come narra Enea Silvio stesso nei *Commentarii*, «[...] ad ius civile se contulit; cuius professores cum aliquot annos audivisset» (PII II *Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt*, ad codicum fidem nunc primum editi ab A. VAN HECK, I, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1984, p. 42, rr. 11-12). Gli furono maestri, tra gli altri, Antonio Roselli e soprattutto Mariano Socini, appunto, secondo le notizie fornite ancora dallo stesso Piccolomini nel *De viris illustribus*, dove troviamo un memorabile ritratto del Socini: ENEE SILVII PICCOLOMINEI POSTEA PII PP II *De viris illustribus*, edidit A. VAN HECK, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991, pp. 30 e 41-42.

⁵⁷ «Non vitupero leges, ut ille musas, quamvis, Ovidii verbo usus, verbosas leges dicere potuissem. Sunt enim utiles, quae constringunt hominum vitas; et quia non potest quilibet esse philosophus, ut quid vitandum, quid sequendum sit, agnoscat, aedite leges sunt et ante hominum oculos positae, tanquam cancelli quidam, ultra quos transgredi nullus audeat. Legibus tamen nemo perfectus fiet, nisi philosophiae studiis incubuerit, quia non possunt omnem casum complecti leges. Ideo princeps moderator est legis, ἐπιείκειαν habet, ut duram mollificet, laxam vero sanctionem restringat, quod nunquam recte princeps ageret, nisi magistram vitae expultricem vitiorum secutus fuerit philosophiam» (si tratta di un passo tratto dalla lettera indirizzata da Vienna a Wilhelm von Stein il 1° giugno 1444, riprodotta in appendice da KISCH, *Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz*, pp. 113-20: 114-15, rr. 29-42).

⁵⁸ Cfr. pure ARIST. *Rhet.* I 13, 1374a 20ss.

però anche una serrata critica verso i giuristi⁵⁹ che si appunta in primo luogo contro il peculiare metodo formativo adottato nelle facoltà giuridiche,⁶⁰ volto alla pura memorizzazione meccanica dei dati piuttosto che allo sviluppo di una coscienza critica:

Sed hic noster monarcha vel bipes asellus potius, inflatus opinione sui, civilem scientiam omnibus praefert, matrem filiae postponit et fluminibus mare. Is est ex illis caecis et obtusis hominibus, qui, postquam leges quatuor aut decem memoriae commendarunt, iam non amplius homines, sed deos se putant legesque divina censent oracula, quae vel Apollo vel Apolline maior Deus ipse per Moysen tradiderit aut qualia sunt Christi responsa, quae nos Evangelia nuncupamus.⁶¹

L'ironica intonazione indica con efficacia il sentimento della superiorità culturale vantata dall'umanista sull'uomo di leggi; l'icastica conclusione cui giunge infine Piccolomini è che «scientia hec memoria magis quam ingenio constat, ex quo fit, ut stultus etiam possit esse iuris peritus». ⁶² Al contrario Battista, che pure, secondo il racconto consegnato all'autobiografia, ha dovuto abbandonare gli studi di diritto proprio a causa del faticoso esercizio mnemonico richiesto, passando a discipline fondate piuttosto sul ragionamento, sull'*ingenium*,⁶³ si astiene sul punto da qualsiasi commento e da ogni critica ad un aspetto senz'altro centrale della formazione professionale del giurista, come viene rimarcato costantemente nei numerosi trattati *de modo studendi in iure* stilati tra XV e XVI secolo.

Tutto ciò è coerente con quanto Battista sostiene con convinzione ogni volta che si sofferma sul tema del reggimento della *civitas* e dell'esercizio del potere politico, ovvero su quello connesso dei caratteri della legge, svolgendo riflessioni miranti a porre invariabilmente l'accento sulla *virtus* e sulla *sapientia* del *princeps*,

⁵⁹ Sul tema cfr. KISCH, *Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz*, *passim*.

⁶⁰ Non per questo Enea Silvio si astiene dal ripetere le usuali accuse di venalità verso le professioni giuridiche, ancora una volta accomunate in ciò alla medicina («Solus Iustinianus et Hippocrates marsupium implent»), analoghe a quelle esposte nel *De commodis* albertiano; ci riferiamo in particolare ancora ad un passo tratto dalla lettera succitata: KISCH, *Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz*, p. 114, rr. 23-24.

⁶¹ KISCH, *Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz*, p. 115, rr. 43-51.

⁶² ENEA SILVIO PICCOLOMINI POSTEA PII PP II *De viris illustribus*, p. 7.

⁶³ Si tratta del passo che abbiamo riportato *supra*, nella nota 8.

riconducendo la possibilità per la città di godere di un buon governo alle qualità morali dei vari attori politici e recuperando direttamente dai testi classici gli sparsi elementi di una precettistica di chiara ascendenza aristotelica. Anche se Alberti non dimostra di possedere un reale interesse né una spiccata attitudine a sviluppare una trattazione sistematica sul governo della *res publica*, gli spunti in tal senso sono molteplici, più che sufficienti per consentirci di ricavare un'idea precisa della sua concezione in materia. Uno dei passi più significativi in tal senso può trarsi dalla lettura del I libro del *De iciarchia*,⁶⁴ laddove viene svolta una serrata analisi intorno alla corretta definizione del principe, identificato con chi disponga di una legittima posizione di superiorità e di un effettivo potere di comando, intrinsecamente limitato tuttavia nell'estensione e nei contenuti. Infatti «[...] il principato non concede arbitrio d'imporre nuova servitù agli altri, ma impone a chi lo regge necessità civile di conservare libertà e dignità alla patria e quiete a' privati cittadini».⁶⁵ Un *officium* nel senso più pieno del termine, esercitato nell'interesse della collettività e non del suo titolare, senza abusare del potere che ne deriva ed astenendosi dall'imporre a carico dei cittadini gravami e prestazioni onerose non motivate da specifiche cause legittimanti. Il principe per primo deve anzi sottomettersi alla legge, applicandola con scrupolo e sanzionando con il dovuto

⁶⁴ Per una riconsiderazione complessiva del significato dell'opera, collocabile tra il 1468 ed il 1470, cfr. L. BOSCHETTO, *Note sul «De iciarchia» di Leon Battista Alberti*, «Rinascimento», s. II, 31 (1991), pp. 183-217. L'autore respinge le tesi che scorgono nel dialogo un disimpegno dell'Alberti rispetto ai temi della politica ovvero un sostanziale avallo all'instaurarsi della signoria medicea, con la celebrazione di Cosimo de' Medici quale *pater patriae* e vero modello dell'iciarco, e propone invece che l'opera sia interpretata alla stregua di una riaffermazione dell'ideale oligarchico, fondato sulla preminenza delle maggiori famiglie cittadine, richiamandosi al tradizionale quadro istituzionale della Repubblica fiorentina. Per l'esempio di una lettura di segno diverso dell'opera, in senso filomediceo, si veda il contributo, comunque per altri versi pregevole, di G. BERETTA, *L'ideale etico albertiano nel «De iciarchia» e il «De officiis» di Cicerone*, in *Miscellanea di Studi Albertiani*, a cura del Comitato genovese per le onoranze a Leon Battista Alberti nel V Centenario della morte, Genova, Tilgher, 1975, pp. 9-34.

⁶⁵ L.B. ALBERTI, *De iciarchia*, in ID., *Opere volgari*, a cura di C. GRAYSON, II, *Rime e trattati morali*, Bari, Laterza, 1966, lib. I, pp. 185-286: 193, rr. 31-34.

rigore quanti la violino, guidato nella sua azione di governo dall'equità e dall'onestà in vista della salvaguardia del sommo bene della pace sociale:

BATTISTA: Costui adunque publico e primo magistrato, e insieme il numero de' privati cittadini, se vorranno vivere bene e beati in summa tranquillità e quiete, converrà ch'egli osservino equità e onestà fra loro quanto comandi la legge. Questa ragione di comandare, se tutti saranno modesti e ben sensati, pare a me sarà non altro che uno essortarli, confermarli, sollecitarli che sequitino facendo pur bene come per loro essi fanno. E sarà, dico, questa essortazione officio di vera amicizia e compiuta carità più che arrogante elazione, cupidità d'imporre servile condizione agli altri. Contro, se forse saranno improbi scellerati, el dir tuo «fa e non fare» nulla gioverebbe. Resta per questo al principe che lui ubbidisca alle legge, e sia ministro della severità castigando chi erra e provvedendo alla quiete degli altri levando di mezzo la corruttela e peste de' viziosi.⁶⁶

L'idea politica di fondo espressa da Alberti è chiara e tutt'altro che nuova, ribadendo il convincimento per cui il potere sovraordinato del principe si giustifica unicamente con il perseguimento del *bonum commune* e con il suo esercizio 'regolato', al servizio della comunità e in vista della protezione della quiete pubblica.⁶⁷

⁶⁶ ALBERTI, *De iciarchia*, lib. I, p. 194, rr. 12-25. Si legga accanto a questo passo quello, conforme, posto quasi in avvio del III libro: «BATTISTA: Parmi che da natura nell'animo dell'omo sia infisso certo appetito d'essere inferiore a niuno. E da certo altro istituto ci diletterebbe essere superiore a tutti. Per questo in qualunque modo sia concesso, al tutto per usurparsi questo frutto della superiorità ello contende imporre agli altri qualche servitù. Le servitù tollerabili sono l'una congiunta alla onestà, e questa si chiami legge; l'altra viene collegata dal premio, e questa chiameremo equità; la terza servitù tollerabile succede allettata dalla voluttà, e questa chiameremo amore. Trattone adunque la prontezza del gratificare, la iusta retribuzione del premio, la ragion del vivere con onestà, ogni altra ubbidenza sarà miseria intollerabile, e verrà da dominio violento e tirannesco» (ALBERTI, *De iciarchia*, lib. III, p. 263, rr. 30-36 e p. 264, rr. 1-5).

⁶⁷ Un potere ed un ufficio che viene inquadrato dal Nostro in un contesto più ampio, riconoscendo una simmetria di funzioni e di ruoli nel campo pubblico ed in quello privato e riproponendo in forma nuova il parallelismo *civitas-oikos* che gli è così caro. Nell'un caso come nell'altro, a prescindere dalle differenti dimensioni, vi sono comunità di uomini che devono essere regolate e governate da soggetti dotati di legittima autorità e mossi da senso di equità e giustizia: «Noi proponemmo che 'l principato avea in sé certa ragione di moderare gli omini, e statuummo che niuno può esser moderator di molti se non sapea bene aversi con pochi, e che 'l primo

In tal modo è possibile, secondo il Nostro, individuare l'essenza specifica della sovranità, cioè «[...] che differenza sia da un privato cittadino a uno re»,⁶⁸ rintracciabile proprio nella responsabilità di mantenere i *cives* entro i limiti di una condotta onesta e non lesiva dei diritti altrui, anche a costo di ricorrere ai mezzi coercitivi che l'ordinamento mette all'uopo a disposizione di chi detiene il potere. Chiunque cercasse di profittare di tali prerogative per ottenere vantaggi indebiti o per prevaricare ingiustamente taluno, pervertendo il senso stesso dell'ufficio pubblico ricoperto, andrebbe accusato di tirannide e tenuto responsabile di ogni male che dovesse colpire la *res publica* come conseguenza di quella violazione delle regole e del perseguimento di finalità inique:

BATTISTA: El re in quanto re comanda, cioè ricorda a' suoi quanto e dove bisogni aversi iusto, temperato e forte e onesto per vivere bene e non inutile agli altri e anche a sé, e così satisfarà all'ufficio suo ubbidendo alla servitù impostali dalle leggi. E se forse esso comandasse con imperio iniquo, sarebbe costui non re ma tiranno, cagione e autore e come operatore colle mani altrui dello errore e male che ne sequisse.⁶⁹

Risulta così tracciato il ritratto del principe ideale, vero filosofo sollecito del benessere comune, intento a garantire libertà e pace ai suoi sudditi sino a condurli alla felicità, alieno da qualsiasi tentazione di usare la condizione di superiorità di cui gode a proprio vantaggio, secondo i dettami della migliore filosofia classica:

BATTISTA: E persuadevi quella sentenza ch'io narrai, che 'l vero principato stia in essere per virtù, costumi, prudenza e molta cognizione d'arti e cose buone superiore agli altri?

ufficio era moderar se stessi, e di questo moderamento privato trattammo sino a qui. Ora el governo e moderazione degli altri si porge in due modi; l'uno circa molti, come chi fusse proposto rettore d'una città, d'uno essercito, d'una provincia, e simili pubblici magistrati; l'altro quando fusse primo e superiore a pochi, come sarebbe a un numero d'omini cointi per confederazione, conversazione, consanguinità, e simile. E questo sarà magistrato sì, non però publico; ma sarà officio composto della cura domestica colla sollecitudine publica» (ALBERTI, *De iciarchia*, lib. III, p. 265, rr. 10-22).

⁶⁸ ALBERTI, *De iciarchia*, lib. I, p. 194, rr. 27-28.

⁶⁹ ALBERTI, *De iciarchia*, lib. I, p. 194, rr. 30-36.

PAULO: A me questo può persuadersi, ma alla moltitudine dubito però che pare che collo imperio sia innato e addicato farsi ubbidire imperando.

BATTISTA: E così sia, purché comandi cose iuste, oneste, dove, quanto, e a chi bisogni secondo che richiede lo officio del vero principe, quale, com'io dissi, non sarà impor servitù a' suoi, ma conservarli libertà, mantenerli in quiete, condurli a felicità. E questo non si può senza eccellente virtù e divina sapienza. E così è: qualunque sarà chi tu dirai, «costui è vero principe» bisognerà ch'e' sia prudente, dotto, buono, e sappi essequire quanto importa lo officio suo.⁷⁰

Come nel caso dei precetti elaborati per il giudice nel *De iure*, anche nel *De iciarchia* la riflessione 'politica' albertiana approda a conclusioni che fanno perno sulla corretta individuazione del bene comune, che deve quindi essere indefettibilmente perseguito da chi rivesta una funzione pubblica; il buon principe pertanto deve sommare in sé le qualità della *doctrina* e della *prudencia* quali attributi necessari: sarà cioè identificabile senza fallo in colui che agirà conformemente ai dettami della morale, forte della sua intrinseca rettitudine ed insieme di una adeguata preparazione filosofica che lo ponga in condizione di distinguere l'equo dall'iniquo. Una riflessione 'politica' certamente mai formalizzata da Alberti in una conclusa dottrina, soggetta anzi a periodiche e vistose eclissi e suscettibile di mutamenti nel corso del tempo ma indiscutibilmente presente in buona parte dei suoi scritti, come da più parti è stato notato.⁷¹ In essa scorgiamo una concezione generosa ed

⁷⁰ ALBERTI, *De iciarchia*, lib. I, p. 195, rr. 28-36 - p. 196, rr. 1-5.

⁷¹ Ci appaiono corrette in tal senso le notazioni svolte da BOSCHETTO, *Note sul «De iciarchia» di Leon Battista Alberti*, pp. 215-17, secondo il quale «si è trascurato il fondamentale messaggio civile e politico» che accompagna la più evidente vena moralistica in opere come il *Theogenius*, i *Profugiorum ab erumna libri*, il *De iciarchia*; in tal senso, l'ispirazione albertiana di fondo, che pure richiama temi di sapore stoico quanto alla tentazione ricorrente di un estraneamento dalla vita attiva a vantaggio dello studio e della riflessione appartata (si pensi al messaggio trasparente affidato ai *Profugia*), non annulla il riferimento altrettanto importante alle dottrine 'politiche' di Aristotele, in merito alla migliore organizzazione così della *civitas* come della *familia*, in opere quali i *Libri della famiglia* ed ancora il *De iciarchia*. Che l'insegnamento dello Stagirita sia stato tenuto costantemente presente dal Nostro, con riguardo sia alle opere dedicate alle scienze della natura, sia a quelle politiche in senso ampio (*Etica a Nicomaco*, *Politica*, *Economico*), è ora dimostrato nel saggio di I. MASTROROSA, *L'inferiorità fisiologica e politica della donna in Leon Battista Alberti: le radici aristoteliche*, in *La*

alta del ruolo di chi deve gestire la cosa pubblica (principe, iciarco, magistrato supremo o minore, ministro o semplice funzionario, a seconda dei casi), tradotta tuttavia in indicazioni generiche, impregnate di un alto tasso di topicità, tributarie – quanto ai contenuti – delle teorizzazioni classiche (di Aristotele e di Cicerone su tutti) ed insufficienti di per sé a costituire un circostanziato *vademecum* spendibile nella quotidiana azione politico-amministrativa. La concreta dimensione della pratica di governo sembra infatti rimanere estranea agli interessi così come all'esperienza di vita dell'Alberti, i cui avveduti consigli restano costantemente al di qua di una seria enunciazione degli strumenti operativi mediante i quali garantire il raggiungimento di quegli obiettivi additati con tanta partecipazione.

In tal modo si conferma l'allergia manifestata verso la scienza giuridica, quella romana non meno di quella coeva, tradizionalmente deputata all'apprestamento di quegli strumenti ed alla loro concreta applicazione, eppure giudicata irrimediabilmente inadeguata rispetto al compito cruciale di mettere a fuoco i valori base della convivenza civile da salvaguardare e quindi scalzata dal posto centrale indebitamente assegnatole entro il sistema di sapere bassomedievale. Si assiste così anche sotto questo profilo ad un'insanabile rottura con la tradizione dell'età di mezzo, poiché gli umanisti non esitano ad espungere dal loro orizzonte il giurista, inteso secondo la visione medievale quale vero ed unico soggetto abilitato a proporsi come scienziato della politica in quanto esperto nel reperire, interpretare e manipolare le regole destinate a disciplinare i rapporti intersoggettivi, effettuali o potenziali, accanto e prima del teologo morale, sostituendolo con il filosofo. Il sapere giuridico, per quanto d'ascendenza antica ed architettonicamente elaborato, si rivela troppo immerso nella prassi, troppo compromesso con le mille contingenze del reale, troppo simile ad una *ars* più che ad una *scientia*, oltre che troppo medievale nelle forme e nei contenuti, per poter soddisfare il palato raffinato dei cultori delle *humaniores litterae*; in ciò Alberti non si dimostra originale, condividendo appieno

tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra "familia" e "civitas", a cura di G. Rossi, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 25-78.

le riserve radicali mosse dalla *vulgata* umanistica contro la giurisprudenza e giungendo, con intransigente coerenza, fino al punto di astenersi dalla polemica – considerandola un’inutile spreco di energie – contro un mondo palesemente chiuso ad ogni critica e ad ogni ipotesi di riforma, come ha potuto constatare dall’interno negli anni di studio bolognesi.

Persino nel *De iure*, dove pure è possibile riscontrare sottotraccia una serie di riferimenti a istituti di diritto positivo,⁷² la guida scelta con fiducia non è rappresentata dal *Digesto* o dai *commentaria* dei giuristi trecenteschi, ma dall’insegnamento ciceroniano, e quindi innanzitutto dalle indicazioni contenute nel *De officiis*, nel *De legibus*, nel *De finibus*, nelle *Tusculanae disputationes*.

Questa ripulsa senza sfumature né ripensamenti del paradigma culturale della *scientia iuris* fiorita nelle Università italiane non chiude però la strada alla riflessione sulle forme del vivere associato e non inibisce un’analisi attenta e sovente impietosa della distanza corrente tra essere e dover essere negli ordinamenti positivi. La rimozione dei tecnicismi giuridici diviene anzi funzionale a tale ricognizione e garantisce la massima libertà di analisi critica, scaturita di solito dalla osservazione dello stato delle cose, anche se resa più incisiva ed icastica dalla possibilità di attingere temi e motivi direttamente dalle fonti filosofiche della classicità. Un esempio probante di questa attitudine a confrontarsi con il presente si ricava ancora da un rilevante luogo del libro terzo del *De iciarchia*, dove Alberti nota e stigmatizza con accenti accorati ed acutezza di rilievi la patologica mutevolezza e sovrabbondanza nella produzione normativa fiorentina, segno sicuro di un esercizio del potere sviato, non conforme ai principi della buona conduzione della *res publica*:⁷³

⁷² Per una dimostrazione dell’assunto si veda Rossi, *Un umanista di fronte al diritto*, specie pp. 108–43.

⁷³ Anche nel *De iciarchia*, infatti, non mancano luoghi che confermano la visione pessimistica dell’Alberti circa la pretesa bontà innata dell’uomo e, di conseguenza, sulla configurabilità di un regime politico davvero capace di perseguire e di praticare concretamente il buon governo. In proposito si vedano le conclusioni cui giunge Garin, sostanzialmente contrario alla tesi di un’evoluzione ‘in positivo’ del pensiero albertiano, attraverso le tappe dei *Libri della famiglia* e del *De re aedificatoria*, fino ai pacificanti esiti del tardo *De iciarchia*, secondo la proposta interpretativa formulata da

BATTISTA: [...] Come patiscono i padri cupidi della quiete, amatori della patria, che tante agitazioni spesso perturbino questo stato, e insieme qualche volta molestino tutta Italia? Dieci leggi, non più a numero, dopo Moisè, resse tutta la nazione ebrea cento e cento e più volte cento anni con venerazione di Dio e osservazione della onestà, equità e amor della patria. A' Romani bastò per amplificare la sua republica, vendicarsi tanto principato, solo dodici brevissime tabule. Noi abbiamo sessanta armari pieni di statuti, e ogni dì produchiamo nuovi ordinamenti. Se qualche publica ragione non induce costoro a simili innovazioni, forse gli tira qualche voglia privata. Le voglie, onde elle insorgono ne' nostri animi, si sa ch'elle sono adirritte in costui a fine de accumularsi pecuglio, in quell'altro per satisfare alla voluttà, in voi per acquistare onore e fama. A questi vostri persuasori di cose e legge nuove, ditemi, qual minima parte di tutte queste gli sovienne? A me quello che ne risulti loro non è ben noto.

PAULO: E' tempi danno argomento e occasione alle cose, e non rarissimo importano necessità.

BATTISTA: Non confermo e non confuto quel che tu dici. Pur crederrei che la intenzione e proposito del buon cittadino fusse costante e offirmata, e sempre operosa in acrescere e prescrivere tranquillità, amplitudine e maiestà publica. Se fra noi senatori in senato continuo si cerca questo, *bene est*.⁷⁴

Il confronto tra le pochissime norme che hanno caratterizzato le grandi legislazioni del passato (le tavole della legge mosaiche, condensate in soli dieci comandamenti; le dodici tavole dell'antica Roma) e i «sessanta armari pieni di statuti» che offrono l'immagine viva della frenetica e pletorica promulgazione di sempre

Grayson, fermo nel proporre un Alberti campione dell'«umanesimo civile» incentrato sulle qualità positive dell'uomo (cfr. C. GRAYSON, *The Humanism of Alberti*, «Italian Studies», 12, 1957, pp. 37-56, ora in Id., *Studi su Leon Battista Alberti*, pp. 129-48: specie 145-47); E. GARIN, *Il pensiero di L.B. Alberti nella cultura del Rinascimento*, in *Problemi attuali di scienza e di cultura. Convegno internazionale indetto nel V centenario di Leon Battista Alberti (Roma-Mantova-Firenze, 25-29 aprile 1972)*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1974, pp. 21-41 (saggio travasato poi con qualche modifica in GARIN, *Studi su L.B. Alberti*, pp. 133-60). Secondo Garin il *De iciarchia* è per Grayson «[...] l'opposto positivo della satira delle *Intercenales* e del *Momus*, col trionfo delle virtù sociali e dell'utilità dell'uomo per l'uomo. In verità nell'Alberti, anche se in misura diversa, le varie prospettive coesistono nella loro contraddittorietà, perché contraddittoria e piena di follia è la realtà intera. Le pagine del *Momus* non sono superate mai; costituiscono anzi il sottofondo del *De re aedificatoria* [...] da cui è assente ogni idea di un Dio provvidenziale, e su cui incombe un fatale consumarsi del tempo» (p. 35 = pp. 152-53 della nuova collocazione).

⁷⁴ ALBERTI, *De iciarchia*, lib. III, p. 262, rr. 30-36; p. 263, rr. 1-17.

nuove norme nella Repubblica fiorentina induce Alberti a concludere con rude franchezza che l'aggiornamento così frequente degli statuti è indizio di patologia non tanto derivante dalla mera insipienza del legislatore, quanto dal lucido disegno di giungere all'asservimento della legge ai privati interessi di chi la conia (vuoi per ottenerne un indebito arricchimento, vuoi per pura vanagloria o per senso di potenza). Se la legge incarna, così come deve, regole necessarie per la vita della comunità, non può non discenderne come necessario corollario l'opportunità che le leggi siano poche ed ancor più che siano stabili ed abbiano lunga vigenza, poiché ciò va a dimostrazione del fatto che non si tratta di trascurabili norme di dettaglio partorite dalla labile volontà della classe dirigente momentaneamente al potere, ma al contrario che sono diretta esplicazione di principi fondativi radicati nella natura delle cose, come tali non transeunti né pretermettibili dalla fazione di volta in volta vittoriosa. Una visione che attribuisce dunque al diritto positivo, auspicata epifania di regole razionali iscritte nella natura stessa,⁷⁵ un peso decisivo nell'esistenza della *civitas*, a patto che sia tessuto di leggi degne di questo nome e non venga svilito piegandolo al tornaconto privato od all'interesse di parte. Si deve pertanto ricorrere alla previsione di nuove norme soltanto quando ve ne sia un'oggettiva e comprovata necessità, di fronte a casi nuovi che non trovino adeguata disciplina nelle leggi già in vigore: solo a questo patto può dirsi che il diritto tuteli ed incrementi la «tranquillità, amplitudine e maestà pubblica» ed è possibile stornare il molesto sospetto che l'inconfessabile ma trasparente *ratio* dell'innovazione nulla abbia a che fare con il benessere dei cittadini ed il rafforzamento delle istituzioni.

Alberti è categorico sul punto:

⁷⁵ Il rimando alla natura quale auspicabile fonte del diritto ed insieme quale ottimo modello ispiratore di un assetto politico stabile e giusto è una costante del pensiero albertiano; circa il primo aspetto cfr. ROSSI, *Un umanista di fronte al diritto*, pp. 108-18, dove sono evidenziate le fonti ciceroniane tenute presenti dall'Alberti; più in generale insiste sul punto M. PAOLI, *La mécanique socio-politique dans la pensée de Leon Battista Alberti*, «Chroniques italiennes», 42-43 (1995), pp. 95-124, saggio ritrasfuso, con qualche modifica, in ID., *L'idée de nature chez Leon Battista Alberti (1404-1472)*, Paris, Champion, 1999, pp. 151-81.

BATTISTA: Dicono ch'egli è meglio continuare osservando gl'instituti antichi, quando ben fussero non così lodati, che romperli con nuovi ordinamenti. Le nuove opinioni insegnano disubbidire alle antiche leggi. Niuna cosa tanto perniziosa alla republica quanto diminuire la reverenza e timore della legge. [...] Parmi non senza arroganza chi produce nuovo istituto e circa obliterare l'ordine già confermato per uso e per esperienza comprobato. Questo si è un certo riprendere e vituperare el consiglio e prudenza de' suoi maggiori, se tutti insieme non videro prima, quanto costui solo testé conosce, e' loro errori in cose tante volte riconosciute.⁷⁶

Gli argomenti addotti dal Nostro non sono nuovi, bensì ritornano ciclicamente nella riflessione sulla legge. Per un verso, ricorrono le medesime considerazioni già espresse nella *Politica* aristotelica per cui cambiare troppo spesso le leggi produce una oggettiva svalutazione della loro forza, fondata anzitutto sull'idea della loro bontà, che non può non tradursi nella loro stabilità; inoltre la vera conferma della vigenza della norma risiede nella verifica della sua effettività, ricavabile unicamente dal riscontro della sua applicazione nel tempo, dal suo farsi vera e propria consuetudine.⁷⁷

[...] il cambiamento sembra richiedere molta cautela. Infatti, quando l'utile è minimo, siccome è male abituare gli uomini ad abrogare le leggi alla leggera, è chiaro che bisogna tollerare qualche sbaglio e dei legislatori e dei magistrati, perché l'utile apportato dal mutamento non pareggerà il danno recato dall'abitudine di disobbedire ai magistrati [...] la legge non ha altra forma per farsi obbedire che il costume e questo non si realizza se non in un lungo lasso di tempo, sicché passare con leggerezza dalle leggi vigenti ad altre nuove leggi significa indebolire la forza della legge.⁷⁸

Una tale convinzione sarà poi ripetuta ed assolutizzata da Montaigne nella sua nota professione di misoneismo, consegnata agli *Essais*, estesa con piena cognizione di causa anche alle leggi, secondo una sensibilità non distante sul punto da quella albertiana:

⁷⁶ ALBERTI, *De ierarhia*, lib. III, p. 261, rr. 23-27; p. 262, rr. 9-14.

⁷⁷ Anche in questo senso, meno scontato del significato solitamente attribuito alla massima, vale il principio espresso da Paolo secondo il quale «optima est legum interpres consuetudo» (D.1,3,37).

⁷⁸ ARIST. *Pol.* II 8, 1269a 15-24 (la traduzione è quella di Renato Laurenti, in ARISTOTELE, *Politica*, Roma-Bari, Laterza, 1972, p. 55).

En toutes choses, sauf simplement aux mauvaises, la mutation est à craindre: la mutation des saisons, des vents, des vivres, des humeurs: et nulles loix ne sont en leur vray credit, que celles ausquelles Dieu a donné quelque ancienne durée; de mode que personne ne sçache leur naissance, ny qu'elles ayent jamais esté autres.⁷⁹

Tornare a legiferare più volte nel volgere di poco tempo sulla stessa materia implica una valutazione negativa sulla qualità delle leggi, in apparenza – ma spesso anche nei fatti – di volta in volta abrogate senza costrutto e più in generale sulla capacità del legislatore di individuare ed adottare regole giuste per disciplinare i casi offerti dalla pratica. Per altro verso, troviamo qui espressa la diffidenza, di sapore ancora prettamente medievale, nei confronti della legge, intesa quale atto volitivo autoritario ed arbitrario che contraddice la tradizione, travasata nelle forme sperimentate e benefiche della consuetudine, la quale gode al contrario di una presunzione favorevole circa l'equità dei contenuti, in quanto avvalorata dalla storia e sedimentata nella coscienza comune; in tal modo la (nuova) legge, fintantoché non se ne dimostri *a posteriori* la necessità per il determinarsi di una nuova situazione di fatto e l'adeguatezza a porvi rimedio, si presume sopraggiunta a vulnerare *sine causa* «l'ordine già confermato per uso e per esperienza comprobato»: sono tuttavia proprio l'uso e l'esperienza (che rappresentano gli elementi costitutivi della consuetudine e che mancano inevitabilmente ad ogni nuova legge) a fornire un responso pressoché infallibile circa l'equità e l'efficacia delle norme vigenti, che altrimenti non potrebbero ambire a creare un ordine, effettivo perché durevole e quindi riconosciuto come tale dalla società.

L'esigenza per la *civitas* di dotarsi di leggi capaci di durare nel tempo rappresentava sicuramente un punto fermo della riflessio-

⁷⁹ MICHEL DE MONTAIGNE, *Essais*, in ID., *Oeuvres complètes*, textes établis par A. THIBAUDET et M. RAT, introduction et notes par M. RAT, Paris, Gallimard, 1962: I 43: *Des loix somptuaires*, p. 261. Un credo che trova applicazione anche nella riflessione sulla vita politica e sulle istituzioni di un popolo: «Non par opinion mais en verité, l'excellente et meilleure police est à chacune nation celle soubz laquelle elle s'est maintenuë. Sa forme et commodité essentielle despend de l'usage. [...] Rien ne presse un estat que l'innovation: le changement donne seul forme à l'injustice et à la tyrannie» (III 9: *De la vanité*, pp. 934-35).

ne politico-giuridica bassomedievale, ben presente agli scrittori di cose fiorentine (il Villani,⁸⁰ ad esempio, non manca di rilevare l'eccessiva mutevolezza degli ordinamenti cittadini, stigmatizzando quale elemento di instabilità istituzionale e possibile fomite di prevaricazioni ad opera della fazione al potere *pro tempore*) e già icasticamente espressa da Dante in un luogo ben noto del Purgatorio, dove il Poeta lamenta le ripetute e deleterie innovazioni normative, effetto e causa insieme delle incessanti fibrillazioni che squassano senza soluzione di continuità la vita politica della città del Fiore:

Atene e Lacedemona, che fenno
 l'antiche leggi e furon sì civili,
 fecero al viver bene un picciol cenno
 verso di te, che fai tanto sottili
 provvedimenti, ch'a mezzo novembre
 non giugne quel che tu d'ottobre fili.
 Quante volte, del tempo che rimembre,
 legge, moneta, officio e costume
 hai tu mutato, e rinovate membre!
 E se ben ti ricordi e vedi lume,
 vedrai te somigliante a quella inferma
 che non può trovar posa in su le piume,
 ma con dar volta suo dolore scherma.⁸¹

Del resto, l'incapacità cronica e quasi proverbiale delle classi dirigenti comunali di riuscire a varare normative durature e di sottrarle alla volubilità delle vicende politiche contingenti era stata da tempo individuata e censurata dai più attenti osservatori dell'evoluzione politica dei comuni italiani, pronti a registrare

⁸⁰ Il quale critica il «vizio della incostanza de' Fiorentini» citando i versi danteschi da noi ricordati *infra* (G. VILLANI, *Nuova cronica*, ed. critica a cura di G. PORTA, III, Milano, Fondazione Pietro Bembo - Parma, Guanda, 1991: XIII 19, p. 349, r. 81); Villani torna poi sul tema, fornendo l'esatta esplicazione del pensiero dell'Alighieri in XIII 118, p. 559, rr. 35-41: «Ma il nostro difetto di mutare spesso leggi e ordini e costumi col *non istante* che ssi mette nelle riformagioni del Comune guasta ogni buono ordine e legge, ma è ssi nostro difetto quasi naturato, "[...] che in mezzo novembre / Non giugne quel che ttu d'ottobre fili", come disse il nostro poeta».

⁸¹ D. ALIGHIERI, *Commedia*, *Purg.* VI 139-51.

l'importanza assunta dagli statuti cittadini per il concreto funzionamento delle istituzioni e a garanzia della loro autonomia, ma inclementi nel rimproverarne l'alto tasso di 'volatilità', diretta conseguenza della assunzione in proprio della potestà normativa da parte delle minoranze di volta in volta al potere, in quanto titolari delle magistrature supreme. In tale ottica acquista significato la fulminante critica svolta già prima della metà del XIII secolo da Boncompagno da Signa nella sua *Rhetorica novissima* (chiusa entro il 1235), che individua come bersaglio polemico una legislazione di basso conio e di dubbia legittimità, che non attinge alla stabilità ed alla sacralità della normazione imperiale e che si colloca all'estremo opposto di quella «constans et perpetua voluntas»⁸² nella quale, secondo la tradizione giuridica romana rinverdata dagli studi giuridici bolognesi, s'incarna la giustizia: «Sed iste leges municipales atque plebiscita sicut umbra lunatica evanescent, quoniam ad similitudinem lune crescunt iugiter et decrescunt secundum arbitrium conditorum».⁸³

Occorre poi sottolineare come Alberti compia in argomento un riferimento diretto e circostanziato alla situazione fiorentina del momento (a riprova dell'ispirazione 'politica' del *De iciarchia*, opera senz'altro legata ai recenti sviluppi istituzionali della città toscana,⁸⁴ qualunque interpretazione si intenda accogliere circa

⁸² Trasparente risulta infatti l'implicito richiamo, *per oppositionem*, al celebre passo di Ulpiano riprodotto in D.1,1,10. Vale la pena di segnalare che anche in questo caso Alberti evita accuratamente di ricorrere al dettato del *Digesto*, pur così autorevole e così facilmente citabile, nonché alle riflessioni sul punto svolte da Glossatori e Commentatori, sviluppatesi proprio a partire dalla ripresa testuale di quel frammento.

⁸³ BONCOMPAGNI *Rhetorica novissima*, curante A. GAUDENTIO, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bononiae, 1892 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, 2), lib. I: *De origine iuris*, p. 253b. La critica acquista valore se ricordiamo che Boncompagno aveva dedicato precocemente grande attenzione al fenomeno statutario, al punto da riservargli la stesura di un apposito trattato: nel *Cedrus* (composto nel 1201) troviamo infatti una compiuta teoria sugli statuti che si segnala per la sua precocità rispetto a quelle elaborate decenni dopo dai giuristi e per una perspicua consapevolezza nella descrizione del fenomeno, correttamente contestualizzato entro il mondo comunale.

⁸⁴ Su di essi, cfr. N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)* (ed. orig. Oxford, Oxford University Press, 1997²). Nuova edizione a cura di G. CIAPPELLI, Firenze, La Nuova Italia, 1999². Utili anche i saggi raccolti in A. BROWN, *The*

l'atteggiamento assunto verso di essi dall'autore): la disamina del tema della nocività di nuove leggi per l'ordinata vita sociale perde in questo caso la genericità sentenziosa di alcune *Intercenali* per acquistare in immediatezza di analisi e far trasparire le concretissime preoccupazioni del ceto mercantile ed alto-borghese cittadino, al quale Battista sente nonostante tutto di appartenere ideologicamente entro un medesimo orizzonte di valori 'civili' condivisi, di fronte ad innovazioni legislative che prendono la forma di nuove forme di accertamento patrimoniale in vista di un maggiore prelievo fiscale,⁸⁵ paventate ed avvertite non meno prevaricatorie dei diritti dei cittadini di quelle riforme costituzionali che attentino frontalmente alla *libertas* civica:⁸⁶

BATTISTA: Dissemi qui Niccolò che in sanato si trattava certa nuova forma e legge censuaria.

PAULO: Vero.

BATTISTA: Vedi quello ch'io dicea: questo immutare ogni di novo modo e circa e' censi e circa gli altri ordinamenti della terra forse viene da inconsulta levità o forse altronde, e non senza detrimento della republica.⁸⁷

Medici in Florence. The exercise and language of power, Firenze-Perth, Olschki-University of Western Australia Press, 1992.

⁸⁵ Fondamentale per ricostruire il sistema della fiscalità fiorentina E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1984. Forniscono preziosi elementi di conoscenza in argomento pure i materiali raccolti lungo un cinquantennio dal Palmieri: M. PALMIERI, *Ricordi fiscali (1427-1474)*, a cura di E. CONTI, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1983.

⁸⁶ L'Umanista trovava un valido appoggio alle sue posizioni nelle teorie esposte da Cicerone nel *De officiis*, secondo cui fa parte del contenuto più tipico della giustizia, subito dopo il divieto di recare nocimento a terzi, il rispetto della proprietà privata: «In primis autem videndum erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum publice deminutio fiat. Perniciose enim Philippus in tribunatu cum legem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est et in eo vehementer se moderatum praeibit – sed cum in agendo multa populariter, tum illud male, 'non esse in civitate duo milia hominum, qui rem haberent'. Capitalis oratio est ad aequationem bonorum pertinens, qua peste quae potest esse maior? Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant» (CICERO, *De officiis*, II 21, 73). Cfr. pure *De officiis*, I 7, 20-21.

⁸⁷ ALBERTI, *De iurarchia*, lib. III, p. 261, rr. 15-21.

La critica di tale politica fiscale, percepita come eccessivamente aggressiva e lesiva non soltanto del diritto di proprietà ma, in ultima istanza, delle stesse libertà politiche dei cittadini, viene sviluppata con grande lucidità da Alberti, attento peraltro a ricondurre tale aspetto nel più ampio tema della censura delle innovazioni legislative *tout court*:

BATTISTA: Da questi oggi nulla udirete che nuovo sia, nulla non più volte ripetuto; se già non dicessi che lo estirpare pecunia delle borse private con l'autorità pubblica a' suoi cittadini infatti sia pur quel medesimo in questi qual fu ne' prossimi di sopra, ma per certo palliamento utile in que' pochi forse che trattano le cose, si li muti el nome e chiamisi quando catasto, quando ventina, quando suo altro nome. Non voglio si referischino le parole mie solo circa queste imposizioni censuarie, quanto a simile proposito in tutte le innovazioni produtte in senato da chi le studia e confirmate dalla multitudin. Cosa intollerabile!⁸⁸

L'Alberti, nonostante la concezione negativa e quasi disperata della società umana che traspare dal *Momus*,⁸⁹ nonostante l'intonazione pessimista di molte pagine del *Theogenius*, nonostante un certo suo scetticismo di fondo sulla bella favola della bontà intrinseca degli uomini⁹⁰ e quindi sulla possibilità che le leggi umane

⁸⁸ ALBERTI, *De iciarchia*, lib. III, p. 262, rr. 21-30.

⁸⁹ Ciò non toglie (o, meglio, avvalorare la tesi) che del *Momus* sia possibile dare, più fondata di altre, una lettura latamente 'politica', volta ad interpretare l'opera come una raffigurazione neanche troppo criptica della 'follia' che connota il comportamento di chi detiene il potere (raffigurata nella pessima condotta degli dei dell'Olimpo), costretto alla simulazione come *habitus* mentale e nemico della verità e della virtù, e della speculare meschinità di chi quel potere subisce e cerca in qualche modo di addomesticare e volgere a proprio vantaggio. In tale contesto Momo, perfettamente a suo agio, di volta in volta assume il ruolo di vittima, di complice o di manipolatore di quello stesso potere: cfr. la convincente lettura di C. VASOLI, *Potere e follia nel Momus*, in *Leon Battista Alberti. Actes du congrès international de Paris, 10-15 avril 1995*, éd. par F. FURLAN ET AL., I, Paris-Torino, Vrin-Aragno, 2000, pp. 443-63. Utili notazioni per un'interpretazione dell'opera anche in A. TENENTI, *Il «Momus» nell'opera di Leon Battista Alberti*, «Il Pensiero politico», 7 (1974), pp. 321-33, poi in ID., *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 157-73.

⁹⁰ Su questo punto, fondamentale è stata la problematizzazione e la lettura in chiaroscuro della presunta vocazione unidimensionale albertiana a farsi paladino dell'«umanesimo civile» offerta da Garin (GARIN, *Studi su L.B. Alberti*), il quale non ha

possano svolgere fino in fondo la loro funzione, come si legge in non poche *Intercenali*, non riesce a pensare all'uomo se non in una dimensione relazionale. Le sue due opere più grandi, i *Libri della famiglia* e il *De re aedificatoria*, in consonanza del resto con il tardo *De iciarchia*, ci mostrano entrambe, pur se in modo differente, un autore intento a scandagliare i diversi tipi di rapporti instaurabili tra gli uomini, cercando da un lato di enucleare regole auree di comportamento adatte alle diverse situazioni e dall'altro lato adoperandosi per creare le condizioni ambientali migliori perché quelle stesse relazioni, di volta in volta di amicizia, di parentela, politiche, possano esplicarsi appieno trovando un *habitat* (anzitutto urbano ma non soltanto) congeniale. L'uomo, dunque, è visto da Battista quale animale intrinsecamente sociale e sorpreso e studiato nei suoi rapporti con gli altri, vuoi che sia posto al centro di legami amicali,⁹¹ vuoi che si collochi entro il cerchio protettivo della *familia*, vuoi che si qualifichi come membro attivo della *civitas*, secondo uno schema ripreso direttamente dai suoi amati classici, a cominciare da Aristotele; ma, per giungere ad una analisi approfondita e perspicua delle relazioni interpersonali, preliminare alla redazione delle appropriate regole indispensabili per una convivenza civile armonica, dove a ciascuno spetti il posto che le doti di natura e la storia personale e familiare gli hanno assegnato, è appunto necessario (e forse, al contempo, anche sufficiente) lo studio attento e partecipe delle opere degli autori antichi, filosofi non meno che storici, da Aristotele a Senofonte, da Plutarco a Cicerone, da Valerio Massimo a Tacito, da Plinio a Vitruvio, da Columella a Luciano, da Diogene Laerzio ad Aulo Gellio, utili tutti a formare quel mosaico

esitato a parlare di Alberti come di «scrittore inquietante, imprevedibile e bizzarro [...] [notando che] ovunque si affaccia, nei suoi testi, l'interrogativo ansioso circa il significato della vita, l'angoscia per le forze oscure che agitano disordinatamente il divenire delle cose» (p. 134); tale analisi è stata poi ripresa e corroborata da Roberto Cardini; cfr. R. CARDINI, *Satira e gerarchia delle arti: dall'Alberti al Landino*, in «Sapere e/è potere». *Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna*, pp. 171-96: 171-74, poi in Id., *Mosaici*, pp. 51-66: 51-53.

⁹¹ In argomento si veda ora E. SECCI, *Mutevolezza dell'animo umano e certezze antiche: Aristotele e Cicerone nel IV libro della Famiglia di L.B. Alberti*, in *La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra "familia" e "civitas"*, pp. 79-108.

di passi autoriali destinato a rappresentare la cifra stilistica più genuina dell'Alberti, in quanto tutti in grado di apportare elementi di conoscenza sull'uomo *uti singulus* e sulla società a cui, nonostante tutto, non può non appartenere.

Quando il realismo si coniuga con gli esempi positivi di virtù ed onore provenienti dalla tradizione classica prevale l'ottimismo della volontà e Battista propone al lettore (e prima ancora a sé stesso) il modello di una società veramente umana, nella quale devono trovare posto legami forti come l'amicizia, il senso della discendenza dai medesimi antenati, la colleganza civile e devono trionfare i valori positivi posti alla base della convivenza, nel segno della consapevole condivisione di una stessa storia e d'identiche idealità; quando, al contrario, le brucianti esperienze giovanili si saldano con le testimonianze dei classici circa la perenne e dilagante inclinazione dei più al vizio ed alla malvagità la visione politica albertiana si colora di scetticismo e la società somiglia ad una giungla dove ogni arma è lecita per prevalere sugli altri: la violenza così come la frode, l'inganno non meno dell'ipocrisia. Oscillando senza tregua tra questi due estremi, la concezione del diritto ne risulta inevitabilmente segnata: se per un verso le leggi sono necessarie e benefiche, per l'altro sono inutili e troppo fragili per arginare la malvagità umana.

La certezza desolante che Alberti non sa tacere nelle sue opere è quella di vivere in un mondo costitutivamente privo di giustizia, come ha sperimentato dolorosamente in gioventù e come provano le storie istruttive (vere o soltanto verosimili poco importa) che gli autori antichi hanno consegnato alla posterità, esprimendosi in proposito con un'unica martellante voce. Come testimonia il solerte e sconfitto Argo al termine della sua infruttuosa ricerca, nell'intercenale *Discordia*, la dea Giustizia non si trova in nessun luogo:

ARGOS: Nulla a me uspiam gens, dum deam ipsam perquiro indagando, pervestigando, sciscitando percunctandoque, pretermissa est. Postremo hanc sub his montibus, quam vides, pulcherrimam urbem adivi, quod eam arbitrabar lautissimis et ornatissimis sedibus delectari. At dea nusquam minus. Quin vero ne mortalium quidem homo uspiam est, qui se illam vidisse audeat affirmare, preterquam quod apud Evandri sedes pauci admodum deliri senes ab avis suis dudum

quantum a proavis audisse fabulabantur: sua quadam sane ampla et pervetusta, sed admodum diruta atque deserta in urbe, Iustitiam ipsam diversari solitam comminiscuntur.⁹²

Sicuramente non ve n'è traccia a Firenze e non si trova più neanche a Roma, dove si favoleggia che una volta dimorasse (spunto polemico che pare richiamare il ricordo ormai sbiadito del diritto dell'antica Roma ed adombrare insieme una frecciata contro i costumi della curia papale). In verità, gli uomini hanno della giustizia soltanto un vago e leggendario ricordo, ma nessuno può dire di averla vista: una chimera, un'illusione generosa e benefica ma impalpabile, su cui non è possibile fare affidamento. Al suo posto, trionfante nella sua potenza formidabile ed irresistibile signoreggia il mondo la Discordia, che vince e rompe tutti i legami e sovverte tutte le regole.⁹³ La conclusione non si fa attendere: «MERCURIUS: [...] hic inter mortales [...] minime adesse Iustitiam deam. [...] ARGOS: Iustitiam nusquam esse dicito».⁹⁴ Tale assenza radicale della giustizia nella storia umana si collega alla scomparsa della Verità, messa in fuga dalla derisione di dei e uomini ed ormai introvabile, sostituita per volere di Giove stesso dalla dea *Opinio* con il compito di presiedere al governo delle cose umane.⁹⁵

Una sola vera costante pare rintracciabile in tale spossante alternanza di prospettive antitetiche eppure complementari: la fiducia

⁹² ALBERTI, *Discordia*, pp. 186-88, rr. 6-15.

⁹³ A riprova del beffardo capovolgimento di ruoli e valori consumatosi, la Discordia potrebbe rivelarsi addirittura figlia della Giustizia e di Onore: in effetti, un senso malinteso dell'onore, sposandosi ad una concezione formalistica della giustizia, non può che produrre infinite liti e controversie.

⁹⁴ ALBERTI, *Discordia*, p. 192, rr. 60-63.

⁹⁵ ALBERTI, *Frammento (di intercenale?) <Opinio et Ordo>*, p. 796, rr. 1-11: «Sed cum omnium oculos et ora plena cachinno in se conversa indignaretur, turbata seduxit se atque evanuit. Demum cum satis risissemus, revocari deam iussit Iupiter, ut eam dictis leniret. Nusquam celo inventa est; iccirco imperavit sumptis talaribus iterato celum terrasque disquirerem volentemque reducerem. Lustratis omnibus nusquam inventam esse nuntiavi. Coniectantur inde universi coelicolarum fore ut recuset hominum rebus velle adistere. Ergo in contione his verbis effatus est Iupiter: «Opinioni dee negare non possumus a nobis superis deberi plurimum, eaque de re primarias ei dudum partes moderandis hominum rebus concessimus. Id etiam posthac sedulo exsequatur damus [...]»».

nella possibilità che il mantenimento dello *status quo* possa incanalare e trattenere le pulsioni negative altrimenti sprigionantisi dal corpo sociale. In tutti i testi che abbiamo analizzato, in tutte le opere citate, l'unica salvezza (per il singolo, per la famiglia, per la *civitas*) pare riposare nel rispetto della tradizione, non soltanto sul piano etico e dei costumi, ma anche e soprattutto su quello sociale e nel campo strettamente normativo: la struttura stratificata di una società e gli assetti istituzionali che ne sono l'espressione fedele devono essere conservati, intatti, poiché configurano un ordine in quanto tale apprezzabile in sé, a cui può sostituirsi soltanto il caos e l'anarchia. Il cambiamento risulta così sempre infallibilmente sinonimo di rottura irrimediabile di un assetto ordinato che – a posteriori, quando ormai è perduto per sempre – si rivela positivo e degno di essere salvaguardato, poiché garantisce comunque la *quies*, la *tranquillitas*, la *pax* dei cittadini, beni sommi e fragilissimi che stanno a cuore ad Alberti più di ogni altro. Inoltre, in tale schema l'introduzione di novità è sempre dettata da ambizioni poco nobili ovvero da calcoli politici tanto egoistici quanto miopi e sconsiderati e sfocia sovente nella rovina comune. Una riprova della giustezza di tali convinzioni Alberti la trarrà osservando il drammatico svolgimento della congiura guidata da Stefano Porcari per detronizzare papa Niccolò V e prendere il potere nell'Urbe:⁹⁶ un uomo dalle doti non comuni si trasforma in un sedizioso capopopolo a causa della smodata ambizione che produce una *cupiditas rerum novarum*⁹⁷ perniciosa per la *civitas*, macchiandosi di gravissimi crimini e sfruttando la propria abilità oratoria⁹⁸ per indurre il popolo a seguirlo

⁹⁶ Di tali avvenimenti Battista stenderà un partecipato resoconto: L.B. ALBERTI, *De Porcaria conjuratione epistula*, in EIUDEM *Opera inedita et pauca separatim impressa*, H. MANCINI curante, Florentiae, Sansoni, 1890, pp. 257-66.

⁹⁷ ALBERTI, *De Porcaria conjuratione epistula*, p. 259.

⁹⁸ Il racconto albertiano pone in rilievo l'importanza delle *orationes* tenute al popolo di Roma ed ai suoi partigiani dal Porcari, mediante le quali eccita gli animi dei cittadini e vi instilla propositi di sedizione. Non casuale anche l'impiego ripetuto del termine tecnico *convicio*, stante ad indicare appunto l'applicazione dell'oratoria deliberativa nel contesto delle assemblee comunali delle città italiane tardomedievali. La stessa dinamica viene riprodotta in molteplici racconti delle *Intercenali* (cfr. *infra*), dove i progetti politici dei novatori (che non passano in verità necessariamente per l'uso della violenza, bensì più sottilmente e quindi con maggior successo attra-

nella rivolta armata contro il pontefice. Nel solco delle analoghe riflessioni svolte da Sallustio nel *De coniuratione Catilinae*, indubbiamente modello ben presente a Battista, che non aveva esitato ad attribuire a Catilina il movente del *novarum rerum studium*, l'Umanista trova dunque nell'attualità ulteriori conferme della propria visione misoneista, giungendo a bollare *tout court* ogni velleità d'introdurre novità nel quadro politico come un pericolo per la sopravvivenza stessa delle istituzioni.⁹⁹

Una dimostrazione di tale assunto si ricava dalla lettura di una serie di *Intercenali* che si rivelano monocordi sul punto. Basti richiamare il comportamento ottuso ed autolesionistico delle pietre delle fondamenta del tempio (significativamente situato in Toscana, terra di spiriti indocili ed inclini per lunga consuetudine ad un atteggiamento libero ed insofferente di regole e vincoli che sconfinava nell'anarchia, come si legge in un passo del *De commodis*)¹⁰⁰ nella intercenale omonima: tali pietre, «inepta quadam rerum novarum cupiditate ducti»,¹⁰¹ insoddisfatte della loro condizione, cercando di dare la scalata a quelle sovrastanti, determinano sciocamente il crollo dell'edificio, finendo la loro ingloriosa ascesa sociale impiegate come materiale di risulta, buono solo per farne calce o per

verso riforme legislative mirate) trovano applicazione in virtù del ricorso a forbite orazioni, capaci di convincere l'uditorio e di indurlo ad adottare i provvedimenti conseguenti.

⁹⁹ Sull'episodio e sulla valutazione offertane da Alberti, oltre che sul raffronto dell'epistola con il modello sallustiano, cfr. I. MASTROROSA, *Rusticitas e urbanitas in L.B. Alberti: la tradizione classica*, «Albertiana», 8 (2005), pp. 85-117: 109-15 (anche per ulteriore bibliografia).

¹⁰⁰ Battista osserva, stupito ma in fondo anche compiaciuto, l'estrema libertà nell'esprimersi che i Toscani si concedono, non di rado tracimante nel dilleggio caustico e nell'irrisione malevola: «Nam est ea quidem sors hominum cum ceteris in civitatibus loquax et maledica, tum maxime in nostris Hetruvie urbibus multum insolens ac maledicentissima, omnes irridere, nemini deferre, temere proloqui, ac multa per insolentiam agere assueta, quod tamen nostris hominibus et nomini Hetruscorum laudi dandum puto; Hetruscis enim civibus ob antiquissimam libertatem multa cum dicere, tum etiam facere licet que apud tyrannos educatis nimium solute fortassis et intemperanter facta viderentur; laus tamen libertatis et fructus est, quo legibus parueris eo reliquas omnes voluptates et instituta ita gerere tua ut velis» (ALBERTI, *De commodis litterarum atque incommodis*, V 20, pp. 104-05).

¹⁰¹ ALBERTI, *Templum*, p. 646, rr. 7-8.

pavimentare la cloaca. La morale, vero e proprio manifesto di conservatorismo politico e sociale, non si fa attendere; le persone sagge devono conoscere e riconoscere il proprio ruolo nella compagine sociale ed accettare l'ordine avvalorato dalla tradizione, anche se svantaggioso ed iniquo, piuttosto che promuovere cambiamenti capaci di precipitare nella rovina l'intera società.¹⁰²

Atque inter deplorandum admonere singulos non desinebant: insanire illum qui nolit eum sese esse qui sit, prudentisque officium profecto fore, quemcumque sors dederit locum non odisse; ac veterem quidem consuetudinem, etsi incommodam et iniquam, potius ferendam, quam novis institutis ipsum te atque alios in grave aliquod damnum ultimumque fortassis malum precipitem dandum.¹⁰³

Non diversamente leggiamo anche con riguardo alla vicenda narrata nell'intercenale *Lapides*, dove allo stesso modo lo «studium rerum novarum» impedisce agli sconsiderati sassi di «per otium et quietem consenescere in libertate», perdendo senza alcuna contropartita l'ancoraggio rassicurante ai costumi inveterati ed alla tradizione.¹⁰⁴ Ancor più esplicito, sin dall'enunciazione dell'*argumentum*, il tema sviluppato in *Lacus*, con la ferma condanna di ogni tentativo di introdurre *res novas* che alterino l'assetto costituzionale della *res publica* inficiando l'autorità delle antiche consuetudini, degne di rispetto e conferma in quanto tali, a prescindere dai loro contenuti, buoni a priori perché antichi ed effettivamente invecchiati in pratiche politiche e di governo conseguenti: «Iccirco ornandi sui gratia res novas in re publica non querendas, sed ferendas patrie priscae consuetudines utcumque ille sint».¹⁰⁵ La *fabula* narrata da Alberti,

¹⁰² Opportunamente è stata sottolineata l'ispirazione politica presente in molte *Intercenales*; cfr. M. MARTELLI, *Motivi politici nelle Intercenales di Leon Battista Alberti*, in *Leon Battista Alberti. Actes du congrès international de Paris*, pp. 477-91.

¹⁰³ ALBERTI, *Templum*, p. 650, rr. 32-37.

¹⁰⁴ ALBERTI, *Lapides*, p. 204, rr. 16-19. In questo caso l'autore non contempla una catastrofe legata ai grandi rivolgimenti politici, ma la sua riprovazione si appunta piuttosto contro i privati che cercano di mutare il corso della loro vita; infatti le conseguenze negative di tale comportamento ricadono soltanto su loro stessi.

¹⁰⁵ ALBERTI, *Intercenales. Argumenta libri decimi [...] Lacus*, p. 608, rr. 54-55. Di analogo tenore anche una delle raccomandazioni al principe inserita nel 'testamento politico' offerto da Momo a Giove: «Rebus novandis abstinebit, nisi multa necessitas

per sua stessa ammissione, non vuole soltanto riuscire letterariamente godibile, specialmente per lo sfoggio di sopraffina tecnica retorica offerto dagli oratori dei pesciolini intenti ad irretire la lontana inducendola a tenere il comportamento desiderato e ad attaccare il serpente, ma mira ad ammaestrare i lettori su alcune basilari verità inerenti alla migliore conduzione dello stato: «Si quid ego hac fabula conscripsi quo ad voluptatem legentis accesserit, gaudeo; certe, ni fallor, pleraque adduxi que ad rem publicam moderandam accommodentur».¹⁰⁶ Le vicende descritte, infatti, mostrano quanto sia pericoloso introdurre novità nell'ordinamento ed abrogare le vecchie regole, da tutti conosciute ed applicate anzitutto in virtù di tale loro vetustà, per sostituirle con nuove leggi che, per quanto adottate in modo formalmente legittimo ed in linea teorica buone e condivisibili nel merito, indeboliscono oggettivamente la tenuta delle istituzioni, aprendo una falla nel necessario comune sentimento della forza vincolante delle leggi. Le nuove norme, prive di una storia alle spalle e quindi di una consuetudine che le convalidi, son concretamente a rischio di disapplicazione, nonostante che promanino da chi detiene il potere politico e ciò, in fondo, prescinde dalla equità del loro contenuto. In tal modo, il naturale (e pernicioso) desiderio di novità insito nell'uomo, manifestandosi nella veste di riforme politico-istituzionali attuate per mezzo di nuove leggi, avvia un processo a catena che si rivela ben presto inarrestabile, in cui prendono il sopravvento i caratteri dell'animo umano più nocivi per la civile convivenza: l'ambizione, l'avidità, l'invidia, lo spirito di sopraffazione e di vendetta, che diventano esiziali per la *res publica* ove contagino il popolo intero, cessando di essere vizi di privati cittadini e determinando le scelte politiche di fondo della comunità. Così, nel sereno microcosmo dei pesciolini e delle rane, dove regna la libertà e sono assenti le discordie intestine, si insinua il disegno di politici tanto ambiziosi quanto imprevidenti volto a mutare le cose mediante interventi d'improvvida 'ingegneria costituzionale':

ad servandam imperii dignitatem cogat aut certissima spes praestetur ad augendam gloriam» (ALBERTI, *Momo o del principe*, p. 288).

¹⁰⁶ ALBERTI, *Lacus*, p. 674, rr. 349-351.

Denique reliqua omnis vite degende ratio illis erat huiusmodi, ut ad iocos et festivitatem comitatemque addi amplius nihil posset. Summa in primis libertas, maximum otium, nulle discordie domestice, nulle cum finitimis aut exteris contentiones, nulle invidie, nulle inter cives suspitiones, incredibilis animorum et voluntatum publicis privatisque in rebus consensus. Que res cum ita essent, seu communi fato rerum humanarum, quo nihil perenne aut stabile esse apud mortales licet, seu innata quadam in plerisque immodestia, ut nihil minus queant quam secundam et prosperam fortunam ferre moderate, evenit ut curiosi aliqui et nominis percupidi oratores pisciculi, ut dignum aliquid in re publica fecisse viderentur, hanc legem rogarent: «LEX: Litus omne lacusque supremas partes rane habento. Infimas regiones pisciculi tenento».¹⁰⁷

La rottura dell'equilibrio garantito dal rispetto (acritico) della tradizione innesca un 'effetto valanga' di fatto ingestibile da parte degli stessi innovatori, destinato nella visione pessimistica di Alberti a determinare la perdita di ciò in cui egli identifica il bene sommo della convivenza umana e la stessa ragion d'essere della comunità politica: la libertà, la pace sociale, la sicurezza personale e dei propri beni,¹⁰⁸ prodotto della giustizia delle istituzioni e dell'equità di coloro che governano ed applicano le leggi e presupposto per la prosperità economica dei singoli e della intera *civitas*. Le conseguenze negative sono inevitabili, a cominciare dalla perdita della concordia tra i cittadini,¹⁰⁹ con il formarsi di due partiti, a favore e contro le innovazioni; i primi invocheranno il rispetto della legge,

¹⁰⁷ ALBERTI, *Lacus*, p. 654, rr. 7-19.

¹⁰⁸ Come si ricava costantemente nell'opera di Alberti, nel *De iure* come nei *Libri della famiglia*, nel *De ierarhia* come nella stessa intercenale *Lacus*: «Plebem enim in otio et quiete vitam degere oportet, qua civitas leta et civium frequentia celeberrima reddatur»; di conseguenza, l'ottimo principe è colui che si dimostra: «[...] et pius et iustus et pacis tranquillitatisque atque otii cupidissimus [...]» (ALBERTI, *Lacus*, p. 668, rr. 234-235 e rr. 244-245).

¹⁰⁹ Mentre è proprio la *concordia civium* a fornire il presupposto per un organismo politico sano e ben funzionante. Infatti, i vecchi saggi, inizialmente inascoltati, pongono come preconditione del loro intervento in soccorso dei pesciolini tiranneggiati dalla lontra il superamento delle divisioni interne: «[...] principio iussere ut in pristinam omnes gratiam et benivolentiam redirent. Unam hanc quidem rem eam esse, qua sola patrie salus et incolumitas restitui servarique perpulchre possit. Concordia enim civium nihil esse ad omnem tyrannidem propellendam atque perendam accommodatius. Multa preterea in hanc unam sententiam disceptabant, atque ut amicitia iungerentur hortabantur» (ALBERTI, *Lacus*, p. 662, rr. 125-130).

paventando il sovvertimento dell'ordine costituito a causa di quanti contestano il dovere di obbedienza alle nuove norme, mentre i secondi saranno pronti a tacciare i novatori di tirannia camuffata da legalismo di comodo ed identificheranno la difesa della libertà delle istituzioni nel ripristino della tradizione giuridico-politica.¹¹⁰ In verità, la salute della *civitas* dipende da un concorso di fattori, identificati tanto nei «maiorum instituta» quanto nelle «sacrosancti imperii leges»: ¹¹¹ chi detiene il potere deve aver cura di non porre in contrasto questi due elementi su cui riposa la garanzia del buon governo e tantomeno di deprezzarli agli occhi del popolo. Alberti sa bene, d'altra parte, che tutte le precauzioni e le contromisure adottabili da parte di reggitori dello stato saggi e avveduti possono soltanto rimandare il verificarsi dell'inevitabile, cioè dell'abbandono dei vecchi istituti, per puro gusto del cambiamento, con l'alto prezzo che ne consegue in termini d'instabilità politica e d'insicurezza della vita di ciascuno:

[...] item evenit ut fit: nam institutum adeo sanctum, adeo optimum in re publica nullum introducitur, quod ipsum aut legibus novis abrogetur, aut veluti fastidio quodam ab insolenti et rerum novarum cupida multitudo pessundatum negligatur.¹¹²

Un ultimo insegnamento ricavabile da questa intercenale concerne l'importanza riconnessa dall'autore all'oratoria politica, strumento straordinariamente efficace per convincere il popolo delle scelte da adottare e quindi estremamente pericoloso ove se ne servano capi-popolo e mestatori, dato che non è difficile in tal modo manipolare la plebe, che si dimostra di solito incapace di scegliere per il meglio; del resto, nel racconto anche i due potenti e crudeli tiranni, la lontra

¹¹⁰ ALBERTI, *Lacus*, p. 656, rr. 49-55: «Oratores prodi rem publicam, gravissimum scelus admitti vociferabant, eamque contra leges contumaciam patrie allaturam perniciem deplorabant. Rane eos insanire affirmabant, qui non intelligerent introductos leges isthac tyrannos esse, ad quorum levissimum edictum turpiter parere didicissent; se enim nondum odisse libertatem, ut non pulchrius ducant sine novis legibus priscam maiorum libertatem tueri, quam legitimam servitutem aliquam subire».

¹¹¹ ALBERTI, *Lacus*, p. 666, r. 193.

¹¹² ALBERTI, *Lacus*, p. 656, rr. 28-31.

ed il serpente, subiscono il potere della parola e cadono nella trappola orchestrata per loro da parte di sudditi inermi ma rivelatisi abili politici e sopraffini oratori. Per colmo di ironia, con un rovesciamento di ruoli degno delle migliori prove dell'umorismo albertiano, il facondo discorso dei rappresentanti dei pesci in delegazione dalla lontra si configura come un piccolo ma sapiente trattato sulla migliore forma di regime e soprattutto sul buon governo, attribuendo strumentalmente per contrappasso al tiranno i caratteri dell'ottimo principe e servendosi in realtà di tale espediente proprio per liberarsi dal giogo della servitù e riacquistare la libertà.

Anche nell'intercenale *Bubo* l'impiego dell'oratoria deliberativa assume una funzione decisiva: chiamati a decidere sull'approvazione di una legge che avrebbe introdotto un'importante riforma costituzionale, gli uccelli assistono interessati ad un duello tra due opposte concezioni sociali, perorate dal gufo filosofo e dall'aristocratica anatra. Interessante notare come, sul piano delle affermazioni di principio, entrambi sposino posizioni assennate e ripetano alcuni dei capisaldi della concezione albertiana della legge e dell'esercizio del potere. Difficile, infatti, non concordare con l'appello all'amicizia ed all'aiuto reciproco espresso dal gufo, con il suo invito alla liberalità e soprattutto con l'elogio della legge e dell'ordine che essa introduce e mantiene, in tal modo rendendo possibile la convivenza e tenendo a freno i malintenzionati, così come l'universo intero si regge su una legge di natura che gli permette di continuare ad esistere:

Sed esse quidem ad eam rem opus in primis lege, qua improbi et contumaces coercentur, probis vero bene vivendi ratio et modus prestetur. Dehinc multa de vi legis percommode disseruit ac primum illud commune apud eos, qui de hisce rebus disputant, retulit: orbem terrarum et que in orbe sunt omnia quam rectissime ipsa nature lege agi, contraque neque publicum neque privatum inveniri quippiam, quod sine lege possit diutius persistere. Itaque legem prorsus esse necessariam affirmabat [...]. Probis profecto legem esse gratissimam.¹¹³

Altrettanto condivisibile, tuttavia, il forte richiamo dell'anatra al rispetto di valori quali la libertà e l'operosità ed ancor più, nel-

¹¹³ ALBERTI, *Bubo*, pp. 612-14, rr. 12-22.

l'ottica albertiana, il rifiuto delle innovazioni e la salvaguardia della tradizione onde evitare di consegnare lo stato ai sediziosi senza colpo ferire, subendo un illecito rivolgimento istituzionale introdotto fraudolentemente ma in apparenza nel rispetto delle regole:

Tum contra vituperandos esse asseruit eos, qui maiorum optimorum et prudentissimorum disciplinam aspernentur. Quo quidem in genere arguebat esse eum, qui non contentus moribus et institutis patriis novas et inusitatas vivendi fraudes afferret. Hanc nimirum tritam patere viam seditiosis et captiosis omnibus ad novas et capitales res constituendas, ut, quod armis et vi perficere sibi in animum induxerunt, id legis adminiculo et imperitorum suffragio adoriantur.¹¹⁴

Inoltre, ritroviamo nel discorso del rappresentante del partito aristocratico la concezione cara ad Alberti della stretta connessione tra garanzia della libertà politica e tutela delle proprietà dei privati, mediante la repressione dei reati contro il patrimonio ma anche evitando di aggredire i beni dei cittadini con l'imposizione di nuovi tributi e l'inasprimento del prelievo fiscale:

Atqui liberis quidem populis leges tantum probandas affirmavit, que suum cuique servent, raptorumque iniurias prohibeant; eas tum demum leges penitus abolendas, si adsint, que liberis tuis rem sudore et periculis partam, tibi libertatem a diis elargitam, universis vero industriam bene degende vite magistram eripiant.¹¹⁵

Si tratta di un tema ricorrente nel pensiero di Battista, che percorre tutta la sua opera, dal *De iure*, dove malgrado tutto assume coloriture più tecniche, fino al *De iciarchia*, come abbiamo osservato *supra*, dove si lega ancora una volta al motivo della contrarietà contro nuove leggi, in linea di principio perniciose ed in concreto sovente promulgate proprio nell'intento di ricavare maggiori entrate aggravando i tributi a carico dei cittadini, passando per i *Libri della famiglia*, dove nel III libro dedicato all'*economica* si manifesta sotto forma della assillante preoccupazione per la conservazione

¹¹⁴ ALBERTI, *Bubo*, p. 616, rr. 63-69.

¹¹⁵ ALBERTI, *Bubo*, p. 618, rr. 80-85.

della *masserizia*,¹¹⁶ a tutela delle sorti della casata, per metterla al riparo da rovesci di fortuna sempre possibili, cagionati da disavventure nell'esercizio della mercatura ovvero da rivolgimenti politici.

La consapevolezza del ruolo del diritto e della legge quale strumento ineliminabile di disciplinamento sociale, per il mantenimento della pace e di una ordinata convivenza, sostanzia dunque in modo non episodico la riflessione albertiana sulle condizioni e le forme del vivere associato e sfocia in un'analisi attenta e mai banale, condotta tuttavia rinunciando a priori all'impiego degli strumenti propri della scienza giuridica, ritenuti inutili e fuorvianti a questo livello di analisi della realtà sociale. Non è più questione di polemizzare sull'ordine di precedenza tra le scienze e di azzuffarsi per la preminenza accademica delle diverse discipline, né di convincere i giuristi a studiare di più e meglio: la posta in gioco è il tentativo di giungere a comprendere i meccanismi che sovrintendono ai rapporti sociali, di individuare le leggi di natura sul cui modello esemplare le leggi umane, di penetrare la psicologia degli individui e delle masse per trarne regole che consentano di governare in maniera razionale, mirando ad una pace che può essere garantita in modo duraturo soltanto dal rispetto sincero e non di facciata della giustizia. Per questo l'attenzione al diritto si rivolge all'enucleazione della sua essenza, che poco ha a che fare con le capziose elucubrazioni tecniche dei giurisperiti e che si colloca alle fondamenta di ogni possibile discorso politico, per garantire alla *civitas* uno sviluppo pacifico ed armonico.

In tale prospettiva le leggi non sono il fine, ma costituiscono soltanto il mezzo per raggiungere l'obiettivo della *libertas* e della *tranquillitas civium*; la loro effettiva efficacia risulta del resto subordinata alla corretta applicazione da parte degli uomini e, *in primis*, da parte di chi detiene il potere e potrebbe essere tentato di tra-

¹¹⁶ Su questi temi basti qui ricordare M. DANZI, *Governo della casa e "scientia oeconomica" in Italia fra Medioevo e Rinascimento. Nota sulla "Famiglia" di L.B. Alberti*, in *Leon Battista Alberti. Actes du Congrès international de Paris*, I, pp. 151-70. In materia segnaliamo anche G. ROSSI, *La roba e gli affetti: rapporti patrimoniali e legami personali nella famiglia da Leon Battista Alberti a Montaigne e Charron*, in *Il diritto nella letteratura rinascimentale europea. Percorsi di ricerca interdisciplinari*, a cura di G. Rossi, Padova, Cedam, in preparazione.

scurare il bene pubblico, piegando le norme a proprio esclusivo vantaggio. Se il principe sarà fedele al suo compito e sollecito della felicità di tutti e di ciascuno, le leggi saranno uno strumento prezioso per agevolare la sua attività di governo, ma egli dovrà vigilare che non divengano un feticcio intangibile ed evitare che prevalga una concezione della legalità formalistica e vuota. Al contrario, il reale rispetto della legge attiene al tema basilare per la vita stessa di ogni comunità politica dell'inveramento della giustizia sostanziale e postula nel principe il possesso di qualità prettamente 'filosofiche' quali l'*humanitas* e la *benignitas*, non di una dottrina tecnica tanto raffinata quanto asettica ed avalutativa, non connotata eticamente:

Nam cum ea quidem est felix civitas, quam optime leges ac pefinita moderataque imperia regunt, tum multo felicissima civitas est ea, in qua humanitas, facilitas benignitasque principum, si quid forte in legibus ipsis severitatis adsit, moderetur.¹¹⁷

In verità, non esistono leggi assolutamente giuste né sistemi costituzionali perfetti, perché la loro bontà dipende sempre in ultima analisi dalla rettitudine degli uomini chiamati ad usare quelle norme e a dare corpo e vita a quelle istituzioni. Ne fornisce una riprova l'apologo narrato nell'intercenale *Simie*, nel quale gli animali si industriano di imitare al meglio gli uomini e cercano di fare tesoro degli insegnamenti della migliore scienza politica, instaurando un ordinamento teoricamente perfetto, fondato sul bilanciamento del peso delle diverse classi sociali, sull'avveduta adozione di una forma di governo mista, sulla ben ponderata promulgazione delle leggi in assemblea. Eppure, tutto ciò si rivela un gioco inutile e sciocco, perché la qualità intrinseca delle scimmie non consente loro di creare altro che una ridicola e grottesca imitazione della società umana:

Simie dum civitatem constituerunt, plebem delegerunt et senatum; delegerunt et principem, ut omnem gubernandi modum promiscue haberent. Incedebant recte, torvis superciliis, togate, et, ni introspectas, homines credas; quotidie advocabant concilium, rogabantur sententias, admirabantur se extollebantque, ut

¹¹⁷ ALBERTI, *Lacus*, p. 664, rr. 163-166.

et ipse se homines arbitarentur [...] Sed quidam vere homo talem civitatem ingressus re satis cognita ut erat, subridens inquit: «O simie, simie, quam estis ridicule! Ubi primum vobis cum hominibus, quos mentimini, res sit, abrase nates indicabunt vos simie esse».¹¹⁸

Il senso dell'ammonimento è trasparente: perché una società risponda alle attese e renda facile e sicura la vita di tutti, occorre che i suoi membri possiedano le qualità morali necessarie e che il rispetto delle leggi e l'attaccamento alle istituzioni sia reale e non fittizio. Alla stessa maniera dello stato delle scimmie, infatti, le istituzioni di qualsivoglia repubblica o principato falliranno il loro scopo se gli uomini chiamati ad incarnarle non saranno osservanti della giustizia e le leggi saranno calpestate e non potranno impedire iniquità e vessazioni se ad applicarle saranno magistrati corrotti e giuristi venali. L'auspicio che Alberti può condividere con i suoi lettori, in un estremo tentativo di far credito all'umanità di una nativa bontà troppo spesso smentita dall'esperienza, è che quanti hanno responsabilità di governo possano ripetere le nobili parole del testamento spirituale dell'avo Benedetto Alberti, vittima delle lotte di fazione e quindi esiliato a Rodi, riportate nell'intercenale *Divitie*:

[...] nihil admodum apud me reliqui esse quod egregie meum censeam, preter conscientiam facinorum meorum atque recordationem quandam rerum, quas in vita perpepus sum. Itaque posteris meis hanc a me esse relictam hereditatem volo, ut possint profiteri me unum fuisse nostra in urbe civem amantissimum patrie, pacis, otii libertatisque cupidissimum, bonorum studiosum, litterarumque et bonarum artium haudquaquam omnino rudem aut ignarum, qui quidem cum publica summa vigilantia et fide semper tutatus, tum privata mea re in primis nusquam fuerim non contentus. Mea igitur hec meorumque sunt.¹¹⁹

L'amore della patria, della pace, della libertà, la predilezione per i virtuosi, la coltivazione delle arti e delle lettere, l'impegno per

¹¹⁸ ALBERTI, *Simie (intercenale?)*, p. 792, rr. 1-11.

¹¹⁹ ALBERTI, *Divitie*, p. 162, rr. 30-36. Poco prima Benedetto, riconoscendo il ruolo sovrano della sorte nella vita degli uomini («fortuna rerum domina»), aveva predicato l'indifferenza verso le ricchezze e la dismissione di una mentalità grettamente acquisitiva: «ita et divitiarum non possessionem quidem, sed usum ad consequendam felicitatem conducere arbitrator» (p. 162, rr. 25-27).

la salvaguardia degli interessi comuni senza anteporre mai ad essi quelli privati: questo il comportamento da seguire, l'esempio da imitare; tale il ritratto ideale dell'uomo retto e probò che può far prosperare la *res publica*. A quel modello di cittadino, raro nella sua abnegazione al bene comune ma di cui non si è ancora persa l'impronta, è affidata la speranza di realizzare una società più felice e più giusta, specie se la gioventù sarà educata nella sua venerazione e sequela:¹²⁰ un traguardo troppo importante perché, parafrasando un celebre motto, esso possa essere affidato alle rapaci mani dei giuristi.

¹²⁰ Non appare superfluo in quest'ottica rimarcare come nella concezione albertiana sia centrale e costante la preoccupazione di assicurare la trasmissione del ricordo della condotta esemplare degli avi ai giovani, trasmettendo loro un sistema coerente di valori da perpetuare, incarnato nelle venerande figure degli antenati, vuoi all'interno della famiglia Alberta, vuoi nell'ambito cittadino di Firenze. Fanno testo in tal senso anzitutto i *Libri della famiglia* e il *De iactantia*.

